

Aggiornato a: ottobre 2011

PROSPETTO INFORMATIVO

(corredato di allegati e di Regolamento di gestione)

AC

Comparti:

AC – Risk Parity 7 Fund

AC – Risk Parity 12 Fund

Società di gestione

Alceda Fund Management S.A.

Banca depositaria:

HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A.

Indice

Amministrazione, distribuzione e consulenza	3
Avvertenze per gli investitori della Repubblica federale di Germania	7
Prospetto informativo	10
Società di gestione	10
Banca depositaria	11
Agente di registrazione e trasferimento	11
Amministrazione centrale	11
Consulente per gli investimenti	12
Posizione giuridica degli investitori	12
Avvertenza a carattere generale in merito alla negoziazione delle quote dei Comparti.....	13
Politica d'investimento	13
Indicazioni in merito a tecniche e strumenti	14
Calcolo del valore pro quota.....	16
Emissione di quote.....	17
Rimborso e conversione di quote	18
Indicazioni riguardo ai rischi.....	20
Tassazione del Fondo	23
Tassazione dei redditi provenienti da quote del fondo d'investimento in capo all'investitore.....	23
Pubblicazione del valore pro quota nonché del prezzo di emissione e di rimborso	24
Informativa agli investitori.....	24
Allegato 1	25
Allegato 2	33
Regolamento di gestione.....	40
Articolo 1 Il Fondo.....	40
Articolo 2 Società di gestione	41
Articolo 3 Banca depositaria.....	42
Articolo 4 Disposizioni generali sulla politica d'investimento	43
Articolo 5 Quote.....	50
Articolo 6 Calcolo del valore pro quota	51
Articolo 7 Sospensione del calcolo del valore pro quota.....	52
Articolo 8 Emissione di quote	53
Articolo 9 Limitazione e sospensione dell'emissione di quote	54
Articolo 10 Rimborso e conversione di quote	54
Articolo 11 Spese	56
Articolo 12 Destinazione dei proventi	59
Articolo 13 Esercizio finanziario – Revisione contabile del bilancio di esercizio.....	59
Articolo 14 Pubblicazione d'informazioni.....	59
Articolo 15 Fusione del Fondo e dei Comparti.....	60
Articolo 16 Scioglimento del Fondo o di un Comparto.....	61
Articolo 17 Prescrizione e termine di presentazione delle cedole.....	61
Articolo 18 Diritto applicabile, Foro competente e lingua contrattuale.....	62
Articolo 19 Modifiche del Regolamento di gestione	62
Articolo 20 Entrata in vigore.....	62

Amministrazione, distribuzione e consulenza

Società di gestione

Alceda Fund Management S.A.

36, avenue du X Septembre

L-2550 Lussemburgo

Capitale proprio al 31 dicembre 2010: 1.876.603,06 Euro

Consiglio di amministrazione della società di gestione

Presidente del Consiglio di amministrazione:

Roman Rosslenbroich

Amministratore delegato di

Aquila Capital Management GmbH

Membri del Consiglio di amministrazione:

Michael Sanders

Amministratore delegato di

Aquila Capital Advisors GmbH

Amburgo

Jost Rodewald

Amministratore delegato di

Aquila Capital Management GmbH

Amburgo

Marc Kriegsmann

Amministratore delegato di

Alceda Fund Management S.A.

Lussemburgo

Uwe Krönert

Amministratore delegato di

Alceda Fund Management S.A.

Lussemburgo

Amministratori della Società di gestione

Michael Sanders

Marc Kriegsmann

Helmut Hohmann

Uwe Krönert

Banca depositaria

HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA

8, rue Lou Hemmer
L-1748 Findel – Golf

Agente di registrazione e trasferimento

European Fund Administration SA

2, rue d'Alsace
L-1017 Lussemburgo

Amministrazione centrale

HSBC Trinkaus Investment Managers SA

8, rue Lou Hemmer
L-1748 Findel - Golf

Agente di pagamento

Granducato di Lussemburgo

HSBC Trinkhaus & Burkhardt (International) SA

8, rue Lou Hemmer
L-1748 Findel – Golf

Agente di pagamento e informazioni

Germania

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Königsallee 21-23
D-40212 Duesseldorf
e le rispettive filiali presenti nella Repubblica federale tedesca

Agente di distribuzione e informazioni

Germania

Aquila Capital Concepts GmbH

Ferdinandstr. 25-27
D-20095 Amburgo

Consulente per gli investimenti

Aquila Capital Concepts GmbH

Ferdinandstr. 25-27
D-20095 Amburgo

Società di revisione del Fondo e della Società di gestione

PricewaterhouseCoopers (PWCPwC) S.à r.l.

400, Route d'Esch
L-1471 Lussemburgo

**Comitato d'investimento dei Comparti AC – Risk Parity 7 Fund e
AC – Risk Parity 12 Fund:**

Dr. Dieter Rentsch
Aquila Capital Concepts GmbH

Harold Heuschmidt
Aquila Capital Concepts GmbH

Prof. Dr. Harry M. Kat

Il Fondo descritto nel presente Prospetto informativo (corredato di allegati e Regolamento di gestione (“**Prospetto informativo**”) è un fondo comune d’investimento (*fonds commun de placement*) istituito con durata illimitata sotto forma di Fondo multicomparto dotato di uno o più Comparti, ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo (“**Legge del 20 dicembre 2002**”).

Il presente Prospetto informativo è valido solo se corredato dell’ultima relazione annuale pubblicata, con data di riferimento non anteriore di oltre sedici mesi. Nel caso in cui la data della relazione annuale sia antecedente di oltre otto mesi, all’acquirente deve essere fornita anche la relazione semestrale. Il fondamento giuridico dell’acquisto di quote è costituito dal Prospetto informativo e dai Prospetti semplificati nella versione vigente. Con l’acquisto delle quote l’investitore accetta le disposizioni del Prospetto informativo, dei rispettivi Prospetti semplificati nonché di tutte le modifiche degli stessi approvate e pubblicate.

Non è consentito fornire informazioni o chiarimenti in contrasto con il contenuto del Prospetto informativo e dei Prospetti semplificati. La Società di gestione non risponde di informazioni e chiarimenti forniti, se contrastanti con il contenuto del Prospetto informativo e dei Prospetti semplificati al momento vigenti.

Il Prospetto informativo, i Prospetti semplificati nonché la relazione annuale e quella semestrale del Fondo sono disponibili gratuitamente presso la sede della Società di gestione, della Banca depositaria, degli Agenti di pagamento e di distribuzione. Ulteriori informazioni possono essere richieste in qualsiasi momento, nel normale orario d’ufficio, alla Società di gestione.

Avvertenze per gli investitori della Repubblica federale di Germania

La Società di gestione ha segnalato la vendita delle quote del Fondo in Germania all'Istituto federale di vigilanza sui servizi finanziari, Francoforte sul Meno, ai sensi dell'art. 132 InvG (Legge sugli investimenti).

Agente di pagamento e informazioni

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Königsallee 21-23
D-40212 Duesseldorf
e le rispettive filiali presenti nella Repubblica federale tedesca

Agente di distribuzione e informazioni

Aquila Capital Concepts GmbH
Ferdinandstr. 25-27
D-20095 Hamburg

Diritto di recesso dell'acquirente ai sensi dell'art. 126 InvG

Se l'acquisto delle quote è avvenuto mediante trattative verbali al di fuori della sede commerciale stabile di colui che ha venduto le quote o che ha agito da intermediario nella vendita, l'acquirente può recedere dalla sua dichiarazione di acquisto entro un termine di due settimane con comunicazione scritta alla Società d'investimento straniera (**diritto di recesso**); ciò vale anche nel caso in cui colui che ha venduto le quote o che ha agito da intermediario nella vendita non abbia una sede commerciale stabile. Nel caso di **vendite a distanza** ai sensi dell'art. 312b del codice federale tedesco (BGB), se si tratta di un acquisto di servizi finanziari il cui prezzo è soggetto a oscillazioni sui mercati finanziari (art. 312d, par. 4 n.6 BGB), il diritto di recesso è escluso.

Per evitare la decadenza del termine è sufficiente l'invio tempestivo della dichiarazione di recesso. La dichiarazione di recesso è da trasmettere in forma scritta a Alceda Fund Management S.A., 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, corredata del nome del dichiarante e della sua firma e senza necessità di fornirne la motivazione.

Il termine di recesso decorre dal momento in cui viene trasmessa all'acquirente la copia della proposta di conclusione del contratto ovvero la contabile di liquidazione dell'acquisto munita di un'avvertenza in merito al diritto di recesso come quella contenuta nel presente documento.

In caso di controversia in merito alla decorrenza del termine, l'onere della prova incombe al venditore.

Il diritto di recesso non sussiste se il venditore può dimostrare che l'acquirente ha acquistato le quote presso la sua sede commerciale, ovvero che egli si è recato presso l'acquirente, su sua precedente richiesta, per avviare le trattative che hanno portato alla vendita delle quote ai sensi dell'art. 55 par. 1 del codice delle attività lucrative indipendenti (Gewerbeordnung).

Se il recesso è avvenuto e l'acquirente ha già effettuato dei pagamenti, la Società d'investimento straniera è tenuta a versare all'acquirente, eventualmente dietro contemporanea restituzione delle quote acquistate, le spese pagate e un importo corrispondente al valore delle quote pagate calcolato alla data successiva a quella in cui è pervenuta la dichiarazione di recesso.

Il diritto di recesso è irrinunciabile.

Pubblicazione di informazioni

Ai fini della vendita delle quote in Germania, i prezzi di emissione e di rimborso delle quote del Fondo vengono resi noti sul sito Internet della Società di gestione, www.alceda.lu. Eventuali ulteriori comunicazioni del Fondo vengono pubblicate sulla *Börsenzeitung*.

Informazioni relative all'Agente di pagamento e informazioni tedesco e all'Agente di distribuzione e informazioni tedesco

Tutti i tipi di pagamento ai detentori di quote (proventi di vendita, distribuzioni se pertinenti, e ogni altro genere di pagamenti) possono essere effettuati tramite l'Agente di pagamento e informazioni tedesco.

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione di quote del Fondo possono essere inoltrate sia all'Agente di pagamento e informazioni tedesco sia all'Agente di distribuzione e informazioni tedesco.

L'Agente di distribuzione e informazioni non è autorizzato a procurarsi la proprietà o il possesso di liquidi o titoli degli investitori.

Il Prospetto informativo, il Regolamento di gestione del Fondo, i Prospetti semplificati aggiornati, la Relazione annuale e la Relazione semestrale nonché i prezzi di emissione e di rimborso sono disponibili a titolo gratuito presso l'Agente tedesco di pagamento e informazioni e presso l'Agente tedesco di distribuzione e informazioni.

Sono inoltre consultabili gratuitamente presso l'Agente di pagamento e informazioni e presso l'Agente di distribuzione e informazioni, lo statuto della Società di gestione, come pure il contratto di banca depositaria e il contratto di amministrazione centrale.

Rischi particolari derivanti da nuovi obblighi di pubblicazione di dati fiscali in Germania

La Società di gestione è tenuta a fornire in qualsiasi momento alle autorità fiscali tedesche i documenti da queste richiesti affinché esse possano verificare le informazioni in materia fiscale pubblicate dal Fondo.

La base di calcolo dei dati aventi rilevanza fiscale è soggetta a vari approcci interpretativi, ragion per cui non è possibile garantire che le autorità fiscali tedesche accettino sotto ogni punto di vista il metodo di calcolo della Società di gestione.

Qualora per questo motivo dovesse risultare che i dati fiscali pubblicati dal Fondo non sono esatti, si avvisano gli investitori che le eventuali correzioni conseguenti non sono retroattive e riguardano, di norma, esclusivamente l'esercizio fiscale corrente. Ne consegue che l'eventuale correzione determina per l'investitore effetti positivi o negativi solo per l'esercizio fiscale nel quale esso riceve distribuzioni o proventi assimilabili.

Avvertenze per gli investitori con riferimento agli Stati Uniti d'America

La Società di gestione può limitare o vietare il possesso di quote da parte di persone soggette a tassazione negli Stati Uniti d'America („USA“). Sono considerate persone fisiche soggette a tassazione negli USA, a titolo di esempio, quelle che:

- a) sono nate negli USA ovvero in uno dei territori o possedimenti statunitensi,
- b) hanno ottenuto la cittadinanza statunitense (o sono detentori della carta verde),
- c) sono nate all'estero da genitori con cittadinanza statunitense,
- d) pur non avendo la cittadinanza statunitense, soggiornano prevalentemente negli USA, o
- e) sono sposate con un cittadino statunitense.

Sono considerate persone giuridiche soggette a tassazione negli USA, a titolo di esempio:

- a) le società o società di capitali costituite a norma delle leggi di uno dei 50 Stati federali USA o del Distretto di Columbia,
- b) le società o società di persone costituite a norma di un *Act of Congress* ovvero
- c) i fondi pensione ("*pension fund*") costituiti in forma di *Trust* statunitense.

Prospetto informativo

Il fondo descritto nel presente Prospetto informativo (“Fondo”) è stato istituito per iniziativa di **Aquila Capital Concepts GmbH** ed è gestito da **Alceda Fund Management S.A.**.

Il presente Prospetto informativo è corredato di allegati relativi ai singoli Comparti e del Regolamento di gestione del Fondo.

Il Regolamento di gestione è entrato inizialmente in vigore il 19 ottobre 2007 ed è stato depositato presso il Registro di Commercio e delle Società di Lussemburgo. Un avviso di tale deposito è stato pubblicato in data 15 novembre 2007 nel *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*, la gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo (“*Mémorial*”).

L’ultima modifica è entrata in vigore il 3 ottobre 2011 e un avviso del suo deposito è stato pubblicato in data 25 novembre 2011 nel *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*, la gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo (“*Mémorial*”).

Il Prospetto informativo (con relativi allegati) e il Regolamento di gestione costituiscono un unicum concettuale e si completano a vicenda.

Società di gestione

La Società di gestione del Fondo è Alceda Fund Management S.A. (“Società di gestione”), una società per azioni di diritto lussemburghese con sede legale al 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, costituita a tempo indeterminato il 9 gennaio 2007. Il suo statuto è stato pubblicato nel *Mémorial* il 27 febbraio 2007. Una prima modifica dello statuto è entrata in vigore il 31 dicembre 2007 ed è stata pubblicata nel *Mémorial* il 28 febbraio 2008. La Società di gestione è iscritta nel Registro di Commercio e delle Società (R.C.S.) di Lussemburgo al numero B-123356. L’esercizio della Società di gestione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla data della sua costituzione, la Società di gestione aveva un capitale proprio di 125.000 euro.

La Società di gestione non può esercitare altra attività che quella di gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e rispettive modifiche (di seguito “Direttiva 85/611/CEE”); è esclusa dal divieto la gestione di altri organismi di investimento collettivo (OIC) non rientranti nell’ambito di applicazione della suddetta Direttiva e per i quali la Società di gestione sia soggetta a vigilanza, ma le cui quote non possano essere distribuite in altri Stati membri dell’Unione europea a norma della Direttiva 85/611/CEE, nonché la gestione di altri veicoli d’investimento lussemburghesi ed esteri (SICAR comprese).

La Società di gestione può compiere tutti gli atti utili o necessari per promuovere la vendita delle suddette quote e per la gestione dei suddetti OICVM ovvero OIC e SICAR. Essa può effettuare tutte le operazioni e adottare tutte le misure idonee alla promozione dei suoi interessi o comunque al conseguimento del suo oggetto sociale, purché conformi al capitolo 13 della Legge del 2002.

La Società di gestione ha il compito della gestione e della conduzione ordinaria del Fondo. Essa può compiere, per conto del Fondo, tutti gli atti di gestione e direzione ed esercitare tutti i diritti connessi, in modo diretto o indiretto, al patrimonio del Fondo o a quello dei Comparti.

Nell’espletamento delle sue funzioni, essa agisce in modo indipendente dalla Banca depositaria ed esclusivamente nell’interesse degli Investitori.

La Società di gestione agisce in conformità con quanto previsto dalla direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari.

Oltre al Fondo descritto nel presente Prospetto informativo, la Società di gestione gestisce attualmente anche ulteriorifondi. Una lista indicante la denominazione dei suddetti fondi è disponibile su richiesta presso la Società di gestione.

La Società di gestione può avvalersi, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, di un gestore e/o consulente per gli investimenti in relazione alla gestione degli attivi del singolo Comparto con costi a carico della Società di gestione o del patrimonio del Comparto interessato. Nello svolgimento del proprio incarico, il gestore o il consulente per gli investimenti hanno facoltà, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di avvalersi di terzi – persone fisiche o giuridiche – e designare sub-consulenti per gli investimenti.

La Società di gestione ha la facoltà, sempre sotto la propria responsabilità e sotto il proprio controllo, di delegare a terzi le sue attività. La delega delle funzioni non può in alcun modo pregiudicare l'efficacia del controllo esercitato dalla Società di gestione. In particolare, la delega delle funzioni non deve impedire alla Società di gestione di operare nell'interesse degli investitori.

Banca depositaria

La funzione di Banca depositaria del Fondo è ricoperta da **HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA** con sede legale all'8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel – Golf.

La Banca depositaria è una società per azioni di diritto lussemburghese che svolge attività bancaria. La funzione di Banca depositaria è disciplinata dalla Legge del 20 dicembre 2002, dal contratto di banca depositaria, dal Regolamento di gestione (art. 3) e dal presente Prospetto informativo (e relativi allegati). La Banca depositaria opera in modo indipendente dalla Società di gestione e nell'esclusivo interesse degli investitori.

Agente di registrazione e trasferimento

La funzione di Agente di registrazione e trasferimento del Fondo è ricoperta dalla **European Fund Administration S.A. (EFA)** con sede legale al 2, rue d'Alsace, L-1017 Luxembourg.

I compiti dell'Agente di registrazione e trasferimento consistono nell'evadere domande o ordini di sottoscrizione, rimborso, conversione e trasferimento di quote nonché nella tenuta del registro dei detentori di quote.

Amministrazione centrale

La funzione di Amministrazione centrale del Fondo è affidata alla **HSBC Trinkaus Investment Managers SA** con sede legale all'8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel – Golf.

L'Amministrazione centrale è incaricata della tenuta della contabilità, del calcolo del valore pro quota e della redazione del bilancio di esercizio.

L'Amministrazione centrale ha la facoltà di esternalizzare attività a terzi, sotto la propria responsabilità e controllo. L'Amministrazione centrale esternalizzerà la tenuta della contabilità a Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh, Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf, Germania, a partire dal 1° gennaio 2012.

Consulente per gli investimenti

La funzione di Consulente per gli investimenti è ricoperta da **Aquila Capital Concepts GmbH**, con sede legale in Ferdinandstraße 25-27, D-20095 Hamburg. Il Consulente per gli investimenti osserva l'andamento dei mercati finanziari, analizza la composizione del portafoglio dei singoli Comparti e trasmette alla Società di gestione le sue raccomandazioni d'investimento del patrimonio dei singoli Comparti, nell'osservanza dei principi della politica e dei limiti d'investimento stabiliti per il Fondo. La Società di gestione non è vincolata alle raccomandazioni d'investimento del Consulente per gli investimenti.

Quest'ultimo ha il diritto di avvalersi, a proprie spese, della consulenza di terzi, ma non può, senza il preventivo consenso scritto della Società di gestione, delegare a terzi l'espletamento delle sue funzioni. Qualora abbia delegato a terzi le sue funzioni, con il preventivo consenso della Società di gestione, il Consulente per gli investimenti prende a proprio carico i costi che ne derivano.

Posizione giuridica degli investitori

La Società di gestione investe il denaro raccolto dai singoli Comparti, a proprio nome ma per conto degli investitori e secondo il principio della ripartizione del rischio, in valori mobiliari e/o altri valori patrimoniali consentiti a norma dell'art. 41, par. 1 della legge del 20 dicembre 2002. Le risorse raccolte dai Comparti e i valori patrimoniali acquisiti utilizzando le stesse costituiscono il rispettivo patrimonio dei Comparti, che la Società di gestione tiene separato dal proprio.

Gli investitori sono comproprietari del patrimonio del Comparto interessato, in misura proporzionale alle quote detenute. Potranno essere emesse sia quote nominative che quote al portatore. Le quote dei Comparti sono emesse sotto forma di certificati e con denominazione indicata nell'apposito allegato al Prospetto Informativo relativo al Comparto interessato.

In caso di emissione di quote nominative, queste vengono iscritte nel registro dei detentori di quote dall'Agente di registrazione e trasferimento del Fondo, il quale provvede ad inviare agli investitori interessati, all'indirizzo indicato nel registro quote, la conferma dell'avvenuta iscrizione. Gli investitori non hanno diritto a ricevere certificati singoli né per le quote al portatore né per le quote nominative. I tipi di quote sono specificati per ogni singolo Comparto nel rispettivo allegato al Prospetto informativo.

Classi di quote

Tutte le quote di un Comparto comportano in linea di principio gli stessi diritti, salvo decisione della Società di gestione di emettere classi diverse di quote nell'ambito di uno stesso Comparto ai sensi dell'art. 5, par. 3 del Regolamento di gestione. La Società di gestione potrà di volta in volta definire due o più classi di quote. In ragione delle caratteristiche e diritti specifici ad esse associate; le classi di quote potranno essere definite sulla base delle modalità di destinazione dei proventi, della struttura delle

commissioni, dell'utilizzo di contratti di copertura in valuta straniera o sulla base di altre caratteristiche e diritti specifici. Dalla data di emissione, tutte le quote hanno uguale compartecipazione ai profitti, ai rendimenti e ai proventi della liquidazione come applicabili alla relativa classe di quote di appartenenza. Laddove siano state definite delle classi di quote per un dato comparto, esse saranno descritte nel relativo allegato al Prospetto Informativo, unitamente a informazioni dettagliate concernenti caratteristiche e diritti specifici.

Potrà essere fatto ricorso a contratti di copertura in valuta straniera in relazione a quelle quote la cui valuta di riferimento, come indicata in parentesi per la classe di quote interessata, non corrisponda alla valuta del fondo o comparto di appartenenza. Mediante l'utilizzo di contratti di copertura in valuta straniera la Società di gestione mira alla copertura del rischio valutario associato alla valuta di riferimento nei confronti della valuta del fondo/comparto interessato in quelle ipotesi in cui la Società di gestione sia in grado di garantire la possibilità di ottenere totale copertura del rischio valutario. Nel caso di copertura di una valuta in favore della valuta di riferimento di una data classe di quote, quest'ultima è contraddistinta dall'indicazione "h" nell'allegato relativo al comparto interessato. Pertanto "CHF^h", ad esempio, indica che la Società di gestione cercherà di coprire il rischio valutario associato alla valuta di riferimento della classe di quote (CHF) nei confronti delle fluttuazioni della valuta del fondo/comparto di appartenenza. I costi relativi alle operazioni di copertura sono a carico della relativa classe di quote.

Laddove le quote di un Comparto siano state ammesse alla negoziazione ufficiale in una borsa valori, il fatto viene segnalato nel rispettivo allegato al Prospetto informativo.

Non è da escludere che le quote di un Comparto siano negoziate anche in altri mercati (ad es., sul mercato OTC).

La quotazione di mercato per la negoziazione in borsa o in altri mercati non è basata esclusivamente sul valore dei beni patrimoniali detenuti dal Comparto interessato, ma deriva anche dal gioco della domanda e dell'offerta. Tale quotazione di mercato, pertanto, può discostarsi dal prezzo delle quote quale comunicato.

Avvertenza a carattere generale in merito alla negoziazione delle quote dei Comparti

L'investimento nei Comparti è da considerare un'operazione a lungo termine. La compravendita sistematica di quote, da parte di un investitore, al fine di trarre vantaggio da differenze orarie e/o da carenze o inesattezze del sistema di calcolo del valore patrimoniale netto – ossia la tecnica cosiddetta di "Market Timing" – può ledere gli interessi degli altri investitori, e non è pertanto consentita dalla Società di gestione.

Onde evitare l'esercizio di tali pratiche, la Società di gestione si riserva il diritto di rifiutare, annullare o sospendere gli ordini di sottoscrizione o conversione inoltrati da un investitore sospettato di utilizzare la tecnica del "Market Timing".

In tale eventualità, la Società di gestione adotta le misure più opportune per tutelare gli altri investitori del Comparto interessato.

Politica d'investimento

Obiettivo della politica d'investimento dei singoli Comparti è il conseguimento di una performance adeguata nella rispettiva valuta del Comparto (come definita all'art. 6 par. 2 del Regolamento di gestione).

La politica d'investimento specifica adottata dal singolo Comparto è riportata nel rispettivo allegato al Prospetto informativo.

I principi e limiti d'investimento generali descritti all'art. 4 del Regolamento di gestione valgono per tutti i Comparti, salvo eventuali modifiche o integrazioni riguardanti il singolo Comparto e figuranti nel rispettivo allegato al Prospetto informativo.

Il patrimonio dei singoli Comparti viene investito nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi ai sensi delle disposizioni della Parte I della Legge del 20 dicembre 2002, nonché conformemente ai principi di politica d'investimento descritti all'art. 4 del Regolamento di gestione e in ottemperanza ai limiti d'investimento.

Indicazioni in merito a tecniche e strumenti

A titolo integrativo delle disposizioni generali di politica d'investimento di cui all'art. 4 del Regolamento di gestione, la Società di gestione può ricorrere, in particolare, per il singolo Comparto alle seguenti tecniche e strumenti:

1. Opzioni

Per opzione s'intende il diritto di acquistare (opzione di acquisto, oppure opzione "call") o di vendere (opzione di vendita, oppure opzione "put") un determinato valore patrimoniale a una data predeterminata ("data di esercizio") o nel corso di un periodo predeterminato, e ad un prezzo prefissato ("prezzo di esercizio"). Il prezzo di un'opzione di acquisto o di vendita è rappresentato dal premio sul contratto di opzione.

Per un Comparto possono essere acquistate o vendute opzioni di acquisto e di vendita, a condizione che al Comparto interessato sia consentito dai suoi obiettivi d'investimento, riportati nel Regolamento di gestione, investire nei valori sottostanti.

2. Contratti finanziari a termine

I contratti finanziari a termine sono accordi che vincolano tassativamente le due parti contraenti ad acquistare ovvero vendere a una data predeterminata – la data di scadenza – un determinato quantitativo di un certo valore sottostante ad un prezzo prefissato.

Per un Comparto possono essere conclusi contratti finanziari a termine, a condizione che al Comparto in questione sia consentito dai suoi obiettivi d'investimento, riportati nel Regolamento di gestione, investire nei valori sottostanti.

3. Prestito di titoli

Gli attuali e futuri Comparti non si avvalgono della possibilità legale di far uso dei prestiti di titoli.

4. Contratti a termine su divise

La Società di gestione può concludere contratti a termine su divise per i singoli Comparti.

I contratti a termine su divise sono accordi che vincolano tassativamente le due parti contraenti ad acquistare ovvero vendere a una data predeterminata – la data di scadenza – un determinato quantitativo della divisa sottostante ad un prezzo prefissato.

5. Operazioni di *swap* (“*swaps*”)

La Società di gestione può concludere, per conto dei singoli Comparti e nel rispetto dei principi d’investimento, operazioni di *swap*.

Lo *swap* è un contratto con il quale le due parti contraenti si scambiano flussi di pagamenti, beni patrimoniali, proventi o rischi. Le operazioni di *swap* concluse per i singoli Comparti possono riguardare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, *swap* su tassi, valute, *equity* (rendimento di titoli o indici azionari) e *credit default swap*.

Lo *swap* su tassi d’interesse è una transazione nella quale le due parti si scambiano flussi di pagamenti calcolati sulla base di pagamenti di tassi d’interesse fissi (per una parte) e variabili (per l’altra). L’operazione è paragonabile all’assunzione di risorse finanziarie ad un tasso d’interesse fisso con contestuale cessione di risorse finanziarie a un tasso d’interesse variabile, senza che siano scambiati gli importi nominali dei valori patrimoniali di riferimento.

Lo *swap* su valute comporta come minimo lo scambio degli importi nominali dei valori patrimoniali di riferimento. In tal senso è paragonabile all’assunzione di risorse in una determinata valuta con contestuale cessione di risorse in un’altra valuta.

Lo *swap* su attività (*asset swap*), spesso denominato anche “titolo sintetico”, è un’operazione attraverso la quale si converte il flusso di rendimenti di un determinato valore patrimoniale in un altro flusso d’interessi (fissi o variabili) ovvero in una diversa valuta, combinando il valore patrimoniale (che può consistere, ad es., in un prestito, obbligazione a tasso variabile, deposito bancario, ipoteca) con uno *swap* su tassi o su valute.

Lo *swap* su *equity* è caratterizzato dallo scambio di flussi di pagamenti, variazioni di valore e/o proventi di un valore patrimoniale contro flussi di pagamenti, variazioni di valore e/o proventi di un altro valore patrimoniale, nel quale almeno uno dei valori patrimoniali oggetto dei flussi di pagamenti o proventi è costituito da un titolo azionario o da un indice azionario.

La Società di gestione può concludere contratti di *swap* a condizione che l’altra parte contraente sia un istituto finanziario di prim’ordine, specializzato in questo tipo di operazioni e che il Comparto interessato sia autorizzato, sulla base degli obiettivi d’investimento specificati nel Regolamento di gestione, ad investire nei valori sottostanti.

6. Tecniche per la gestione dei rischi di credito

La Società di gestione può utilizzare per i singoli Comparti delle *Credit-linked notes*, assimilabili a valori mobiliari ai sensi dell’art. 4, par.1, lettera b) del Regolamento di gestione, come pure tecniche e strumenti (*Credit Default Swaps*) ai fini della gestione efficiente del patrimonio del rispettivo Comparto, a condizione che tali strumenti siano emessi da istituti finanziari di prim’ordine e siano compatibili con la politica d’investimento del Comparto interessato.

Per i singoli Comparti possono essere conclusi contratti di *Credit Default Swap* (CDS). Nel mercato dei derivati creditizi, i CDS sono gli strumenti più diffusi e più importanti sotto il profilo quantitativo. Essi permettono di proteggersi dal rischio di credito del rapporto creditizio sottostante. Questa negoziabilità

separata del rischio di insolvenza allarga il ventaglio delle possibilità di gestione sistematica del rischio e dei proventi. Tramite il CDS, il prenditore o acquirente della protezione può tutelarsi contro determinati rischi derivanti da un rapporto di credito versando al datore o venditore della protezione, per una durata prefissata, un premio periodico calcolato sulla base di un importo nominale, in contropartita dell'assunzione del rischio di credito. L'ammontare del premio dipende, tra l'altro, dalla qualità creditizia del debitore o debitori sottostanti (=rischio di credito). I rischi da trasferire sono definiti in anticipo e denominati eventi (oggetto del rischio) di credito (*credit event*). Fintanto che non si verifichi il *credit event*, il venditore del CDS non è chiamato ad alcuna prestazione. Al verificarsi di un *credit event*, il venditore versa l'importo predefinito, ad esempio il valore nominale ovvero un importo pari alla differenza tra il valore nominale degli attivi di riferimento e il loro valore di mercato successivamente all'evento di credito (*cash settlement*). A questo punto il compratore ha il diritto di consegnare un'attività del debitore di riferimento contrattualmente predefinita e cessa il versamento dei premi. Il singolo Comparto può agire sia da compratore sia da venditore della protezione.

I CDS sono negoziati fuori borsa (mercato OTC), fattore che permette di tener conto delle esigenze specifiche e non standardizzate delle due parti contraenti, a prezzo di una minor liquidità.

L'impegno rappresentato dagli obblighi derivanti dai CDS deve essere non solo nell'esclusivo interesse del Fondo ma anche conforme alla sua politica d'investimento. In relazione ai limiti d'investimento di cui all'art. 4, par. 6 del Regolamento di gestione, occorre tener conto sia dei prestiti obbligazionari sottostanti ai CDS sia dei rispettivi emittenti.

La valorizzazione dei CDS avviene periodicamente con metodi comprensibili e trasparenti. La Società di gestione e la Società di revisione verificano la comprensibilità e trasparenza dei metodi di valorizzazione e la loro applicazione. Eventuali discrepanze accertate nell'ambito di tale verifica saranno corrette su disposizione della Società di gestione.

Il rischio complessivo relativo all'utilizzo di strumenti derivati, ivi incluso il rischio associato all'utilizzo dei CDS, non può superare il valore patrimoniale netto del Comparto interessato.

7. Osservazioni

La Società di gestione può eventualmente ampliare il ventaglio delle tecniche e degli strumenti sopra descritti qualora sul mercato compaiano nuovi strumenti rispondenti all'obiettivo d'investimento e utilizzabili da parte di un Comparto nel rispetto delle norme di legge e di quelle sulla vigilanza.

Calcolo del valore pro quota

Il patrimonio netto del Fondo è espresso in euro (EUR) ("valuta di riferimento").

Il valore di una quota ("valore pro quota") è espresso nella valuta indicata nel rispettivo allegato al Prospetto informativo ("valuta del Comparto"), a meno che, per eventuali altre classi di quote, nel rispettivo allegato al Prospetto informativo non sia indicata una valuta diversa da quella del Comparto ("valuta di una classe di quote").

Il valore pro quota è determinato dalla Società di gestione, o da un suo incaricato, sotto il controllo della Banca depositaria, in ogni dato giorno di valorizzazione ("**giorno di valorizzazione**") relativo al comparto interessato, a condizione che le banche in Lussemburgo siano aperte nei suddetti giorni per ordinarie operazioni, con esclusione del 24 e 31 dicembre ("**giorno lavorativo bancario**"). Il calcolo del valore pro-

quota per ogni giorno di valorizzazione è effettuato nel giorno lavorativo bancario successivo (“giorno di calcolo”).

Per la determinazione del valore pro quota si calcola, per ogni giorno di valorizzazione, il valore degli attivi patrimoniali del Comparto interessato, detratte le sue passività, (“patrimonio netto del Comparto”) e lo si divide per il numero delle quote di quel Comparto in circolazione nel giorno di valorizzazione in questione, arrotondando il risultato al secondo decimale. Ulteriori particolari relativi al calcolo del valore pro quota sono riportati nell’art. 6 del Regolamento di gestione.

Emissione di quote

1. Le quote vengono emesse al prezzo di emissione in ogni giorno di valorizzazione. Il prezzo di emissione è pari al valore pro quota ai sensi dell’art. 6, par. 4 del Regolamento di gestione maggiorato di una commissione di emissione a favore del soggetto e di importo massimo specificato nell’allegato al Prospetto informativo per il Comparto interessato.

Al prezzo di emissione possono aggiungersi tasse o altri oneri dovuti nei rispettivi paesi di distribuzione.

2. Le domande di sottoscrizione per l’acquisto di quote nominative possono essere inoltrate alla Società di gestione, alla Banca depositaria, all’Agente di registrazione e trasferimento, all’Agente di distribuzione e all’Agente di pagamento. Gli Agenti di accettazione sopra menzionati sono tenuti a trasmettere immediatamente le domande di sottoscrizione all’Agente di registrazione e trasferimento. La data che fa fede è quella in cui le domande pervengono all’Agente di registrazione e trasferimento, il quale accetta le domande di sottoscrizione a nome della Società di gestione.

Le domande di sottoscrizione per l’acquisto di quote al portatore vengono inoltrate all’Agente di registrazione e trasferimento dall’Agente presso il quale il sottoscrittore detiene il suo deposito. La data che fa fede è quella in cui le domande pervengono all’Agente di registrazione e trasferimento.

Le domande di sottoscrizione complete pervenute all’Agente di registrazione e trasferimento entro le ore 15.00 (CET) di un giorno lavorativo bancario precedente il giorno di valorizzazione (“termine di accettazione degli ordini”) sono regolate al prezzo di emissione del giorno di valorizzazione successivo. La Società di gestione si accerta in ogni caso che l’emissione di quote sia regolata sulla base di un valore pro quota non preventivamente noto all’investitore. Tuttavia, qualora sussista a carico dell’investitore il sospetto di un’attività di *Late Trading*, la Società di gestione può rifiutare l’accettazione della domanda di sottoscrizione fintanto che il richiedente non abbia fugato ogni dubbio in merito alla domanda stessa.

Le domande di sottoscrizione complete pervenute all’Agente di registrazione e trasferimento successivamente al termine di accettazione degli ordini sono regolate al prezzo di emissione del secondo giorno di valorizzazione successivo.

Qualora il controvalore della quota sottoscritta non sia disponibile alla data in cui la domanda di sottoscrizione debitamente compilata è pervenuta all’Agente di registrazione e trasferimento o qualora la domanda di sottoscrizione sia erronea o incompleta, essa s’intende accettata da parte dell’Agente di registrazione e trasferimento alla data in cui il controvalore delle quote oggetto di sottoscrizione è disponibile o l’Agente di registrazione e trasferimento riceve la domanda di sottoscrizione corretta.

Quando il prezzo di emissione perviene alla Banca depositaria, questa trasferisce le quote al portatore, per conto della Società di gestione, accreditandole all'Agente presso il quale il sottoscrittore detiene il suo deposito.

Il prezzo di emissione è dovuto alla Banca depositaria a Lussemburgo, entro tre giorni lavorativi bancari dal corrispondente giorno di valorizzazione, nella rispettiva valuta del Comparto ovvero, nel caso di più classi di quote, nella rispettiva valuta della classe di quote.

Qualora il controvalore defluisca dal patrimonio del Fondo, in particolare a causa di recesso o di mancata riscossione di un addebito o per altri motivi, la Società di gestione procede, nell'interesse del Fondo, al rimborso delle quote interessate. Eventuali differenze risultanti dal rimborso delle quote, che abbiano ripercussioni negative sul patrimonio del Fondo, sono a carico del richiedente. Non sono contemplati in questa clausola i casi di recesso basati sulla normativa di tutela dei consumatori.

3. Le circostanze che determinano la sospensione dell'emissione di quote sono descritte all'art. 9 combinato con l'art. 7 del Regolamento di gestione.

Rimborso e conversione di quote

1. Gli investitori hanno il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle proprie quote al valore pro quota conformemente all'art. 6, par. 4 del Regolamento di gestione, eventualmente al netto di una commissione di rimborso ("commissione di rimborso"). Tale rimborso viene effettuato esclusivamente in un giorno di valorizzazione. Qualora venga applicata una commissione di rimborso, il suo importo massimo per il Comparto in questione è specificato nel rispettivo allegato al presente Prospetto informativo.

In taluni paesi, il prezzo di rimborso è decurtato delle imposte e altri oneri ivi vigenti. All'atto del pagamento del prezzo di rimborso, la quota interessata si estingue.

2. Il pagamento agli investitori del prezzo di rimborso e degli eventuali altri importi avviene tramite la Banca depositaria o l'Agente di pagamento. L'obbligo di pagamento da parte della Banca depositaria sussiste solo nella misura in cui non esistano disposizioni di legge, per es. norme valutarie o altre circostanze al di fuori del suo controllo, che impediscano il trasferimento del prezzo di rimborso nel paese del richiedente.

La Società di gestione può rimborsare quote unilateralmente dietro pagamento del prezzo di rimborso se lo ritiene nel miglior interesse di tutti gli investitori ovvero necessario a tutela degli investitori o di un Comparto.

3. La conversione di tutte le quote, o di una parte di esse, in quote di un altro Comparto avviene sulla base del valore pro quota dei Comparti interessati determinato ai sensi dell'art. 6, par. 4 del Regolamento di gestione, con eventuale applicazione di una commissione di conversione a favore del soggetto e di importo specificato nell'allegato al Prospetto Informativo del Comparto interessato, comunque non inferiore all'aliquota minima pari alla differenza tra la commissione di emissione del Comparto le cui quote sono da convertire e la commissione di emissione del Comparto verso il quale avviene la conversione. Qualora la commissione di conversione non sia applicabile, ciò è specificato nell'allegato al Prospetto informativo riguardante il rispettivo Comparto.

La conversione di quote in quelle di un altro Comparto o di un'altra classe di quote è possibile soltanto se l'Investitore soddisfa le condizioni per l'acquisto diretto di quote del Comparto in questione o della classe di quote interessate.

Se un Comparto offre più classi di quote, può essere effettuata anche la conversione di quote di una classe in quote di un'altra classe all'interno dello stesso Comparto, salvo indicazione contraria dell'allegato al Prospetto informativo riguardante il Comparto. In questi casi non viene applicata alcuna commissione di conversione. La Società di gestione può respingere una domanda di conversione relativa a un determinato Comparto qualora lo ritenga nell'interesse del Fondo o del Comparto o nell'interesse degli investitori.

4. Le domande, debitamente compilate, di rimborso o di conversione rispettivamente per il rimborso o la conversione di quote nominative possono essere inoltrate alla Società di gestione, alla Banca depositaria, all'Agente di registrazione e trasferimento, all'Agente di distribuzione e all'Agente di pagamento. Gli Agenti di accettazione sopra menzionati sono tenuti a trasmettere immediatamente le domande di rimborso o conversione all'Agente di registrazione e trasferimento. Le domande si intendono ricevute alla data in cui sono pervenute all'Agente di registrazione e trasferimento.

Una domanda di rimborso o di conversione per il rimborso o la conversione di quote nominative s'intende completa quando contiene il cognome e l'indirizzo dell'investitore, il numero ovvero il controvalore delle quote da rimborsare o da convertire e la denominazione del Comparto, e quando è firmata dall'investitore in questione.

Le domande complete per il rimborso o la conversione di quote al portatore vengono inoltrate all'Agente di registrazione e trasferimento dall'Agente presso il quale l'investitore detiene il suo deposito.

Le domande complete di rimborso o di conversione pervenute all'Agente di registrazione e trasferimento entro il termine di accettazione degli ordini sono regolate al valore pro quota del giorno di valorizzazione successivo, detratta l'eventuale commissione di rimborso e tenuto conto della commissione di conversione. La Società di gestione si accerta in ogni caso che il rimborso o la conversione di quote siano regolati sulla base di un valore pro quota non preventivamente noto all'investitore.

Le domande complete di rimborso o di conversione pervenute all'Agente di registrazione e trasferimento dopo il termine di accettazione degli ordini sono regolate al valore pro quota del secondo giorno di valorizzazione successivo, detratta l'eventuale commissione di rimborso e tenuto conto della commissione di conversione.

La data e l'ora che fanno fede sono esclusivamente quelle in cui le domande di rimborso o di conversione pervengono all'Agente di registrazione e trasferimento.

Il versamento del prezzo di rimborso avviene entro tre giorni lavorativi bancari successivi al relativo giorno di valorizzazione, nella valuta del rispettivo Comparto ovvero, nel caso di più classi di quote, nella valuta della rispettiva classe di quote.

Nel caso di quote nominative, il versamento avviene su un conto indicato dall'investitore.

Gli importi frazionali derivanti dalla conversione di quote al portatore sono conguagliati in contanti dalla Banca depositaria.

5. La Società di gestione è autorizzata a sospendere temporaneamente il rimborso o la conversione di quote in caso di sospensione del calcolo del valore pro quota.

6. Previo consenso della Banca depositaria e per la salvaguardia degli interessi degli investitori, la Società di gestione è autorizzata ad effettuare rimborsi massicci solo dopo aver venduto senza indugio una quantità equivalente di valori patrimoniale del Comparto interessato. In tal caso, il rimborso avviene al prezzo di rimborso al momento vigente. Lo stesso vale per le domande di conversione di quote.

La Società di gestione si accerta comunque che il patrimonio del rispettivo Comparto disponga di liquidità sufficiente per poter effettuare senza indugio rimborsi o conversioni di quote su domanda degli investitori in condizioni normali.

Indicazioni riguardo ai rischi

L'investimento nel Fondo è soggetto, in particolare, ai fattori di rischio di seguito descritti.

Rischio di variazione dei tassi

Se il Fondo detiene, in forma diretta o indiretta, attività finanziarie fruttifere, esso è soggetto al rischio di variazione dei tassi di interesse. Se il tasso di interesse di mercato sale, il valore delle suddette attività finanziarie detenute dal Fondo può scendere in misura rilevante. Ciò vale a maggior ragione se il Fondo detiene attività finanziarie fruttifere con durata residua considerevole e un tasso nominale inferiore.

Rischio del merito di credito

Il merito di credito (solubilità e disponibilità a pagare) dell'emittente di un titolo o di uno strumento del mercato monetario detenuto dal Fondo può successivamente diminuire. Ciò comporta di norma un ribasso delle quotazioni che supera le normali oscillazioni di mercato.

Rischio generale di mercato

Se il Fondo investe, in forma diretta o indiretta, in titoli e altri valori mobiliari, esso è esposto alle multiformi tendenze dei mercati, e in particolare dei mercati mobiliari, riconducibili talvolta a fattori irrazionali.

Tali tendenze possono talvolta sfociare in ribassi dei corsi, anche di notevole entità e durata, che investono la totalità del mercato. Al rischio generale di mercato sono soggetti, grosso modo nella stessa misura, sia i titoli di emittenti di prim'ordine sia gli altri titoli o strumenti del mercato monetario.

Rischio d'insolvenza

L'emittente di un titolo detenuto dal Fondo ovvero il debitore di un credito appartenente al Fondo possono diventare insolventi. Ne consegue che il valore economico dei relativi titoli del Fondo può ridursi a zero.

Rischio del contraente

Per le operazioni effettuate per il Fondo in un mercato diverso dalla borsa o da un mercato regolamentato ("operazioni OTC"), sussiste oltre al rischio di insolvenza anche il rischio di inadempienza della controparte di un'operazione ovvero il rischio che questa non adempia in modo completo alle proprie obbligazioni. Ciò vale in particolare per le operazioni che hanno per oggetto tecniche e strumenti.

Rischio valutario

Se il Fondo detiene, in modo diretto o indiretto, valori mobiliari espressi in valuta estera, esso è soggetto al rischio valutario (laddove le posizioni in valuta estera non siano oggetto di copertura). L'eventuale deprezzamento della valuta estera nei confronti della valuta di base del Fondo fa calare il valore dei titoli espressi in valuta estera.

Rischio paese/regione

Se un Fondo concentra i suoi investimenti su determinati paesi o regioni, ciò riduce la ripartizione dei rischi. In tal caso, il Fondo è particolarmente esposto all'evoluzione dei singoli paesi/regioni o di quelli interdipendenti ovvero delle imprese che operano o hanno sede negli stessi.

Rischio di concentrazione

Se nell'ambito della sua attività d'investimento il Fondo si concentra su determinati mercati o investimenti, ciò può impedire che i rischi siano ripartiti fin dall'inizio su mercati diversi nella stessa misura in cui sarebbe possibile farlo senza tale concentrazione. Di conseguenza, il Fondo è condizionato in modo particolare dall'evoluzione di tali investimenti ovvero di tali mercati, singoli o intercollegati.

Rischio paese e rischio di trasferimento

Il sopraggiungere di condizioni d'instabilità economica o politica in paesi nei quali il Fondo ha investito può impedire al Fondo di ricevere, in tutto o in parte, gli importi che gli spettano nonostante la solvibilità dell'emittente dei titoli interessati. Possono risultare determinanti, in tal senso, restrizioni valutarie o in materia di trasferimenti oppure altre modifiche di disposizioni legali.

Rischio di liquidità

Specialmente nel caso di titoli illiquidi (negoziati su mercati ristretti), un ordine anche non troppo consistente può determinare sensibili variazioni di corso, sia per le operazioni di acquisto che per quelle di vendita. Se un titolo non è liquido, sussiste il rischio che risulti impossibile venderlo o che ciò sia possibile solo abbassando il prezzo di vendita. In caso di acquisto, la natura illiquida del titolo può comportare un netto aumento del prezzo d'acquisto.

Rischio di custodia

Per rischio di custodia s'intende il rischio derivante dall'eventualità che gli investimenti in custodia possano essere in tutto o in parte sottratti all'accesso del Fondo, a suo danno, a causa dell'insolvenza o di negligenza, dolo o frode del depositario o di un subdepositario.

Rischio di esecuzione

Soprattutto per investimenti in titoli non quotati sussiste il rischio che l'esecuzione dell'operazione tramite un sistema di trasferimenti non avvenga secondo le aspettative a causa di un pagamento o di una consegna ritardati o non conformi agli accordi.

Rischio di modifica del Regolamento di gestione, della politica d'investimento e degli altri elementi fondamentali del Fondo

Si segnala ai detentori di quote che il Regolamento di gestione, la politica d'investimento nonché gli altri elementi fondamentali di un Fondo potranno subire modifiche nei limiti del lecito. Soprattutto la modifica della politica d'investimento di un Fondo conforme alle direttive entro i limiti del ventaglio d'investimenti consentiti può comportare variazioni di contenuto nei rischi legati al Fondo.

Certificati e prodotti strutturati

I certificati e i prodotti strutturati sono strumenti assemblati, nei quali possono essere incorporati anche derivati e/o altre tecniche e strumenti. Sono pertanto da tener presenti, oltre agli aspetti di rischio propri dei titoli, anche le caratteristiche di rischio dei derivati e di altre tecniche e strumenti.

Utilizzo di derivati e rischi relativi

A causa dell'effetto leva delle opzioni, il valore del patrimonio del Comparto interessato può subire, in positivo o in negativo, variazioni maggiori di quanto avviene con l'acquisto diretto di titoli e altri valori patrimoniali; in tal senso, le operazioni su derivati sono legate a rischi particolari.

I *warrant* sono considerati al pari di strumenti finanziari purché essi siano ammessi alla negoziazione ufficiale di borsa o siano negoziati su altri mercati regolamentati, il sottostante sia uno strumento finanziario e l'esercizio del warrant comporti la consegna fisica del sottostante. Diversamente dai titoli tradizionali, a causa dell'effetto leva possono verificarsi variazioni in positivo o in negativo nel valore del patrimonio del Comparto interessato notevolmente più significative.

Anche i contratti finanziari a termine, utilizzati per scopi diversi da quelli di copertura, possono comportare notevoli opportunità ma anche altrettanti rischi, considerato che soltanto una frazione dell'entità del rispettivo contratto ("margine di copertura") deve essere corrisposta immediatamente.

Le variazioni dei corsi possono comportare sia guadagni che perdite di notevole entità. Di conseguenza possono aumentare sia i rischi sia la volatilità dei Comparti e in particolari condizioni, possono comportare una perdita totale.

Potenziati conflitti d'interesse

Gli interessi del Fondo possono essere in conflitto con quelli della società di gestione, dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società di gestione, dei Manager del Fondo o dei Consulenti d'investimento, dei suddetti agenti di distribuzione e delle persone incaricate alla esecuzione della distribuzione, degli Agenti di pagamento e d'informazione, così come con quelli delle società controllate collegate, dei rappresentanti o incaricati dai suddetti Agenti o persone ("imprese collegate").

Il Fondo ha adottato adeguati provvedimenti al fine di evitare il verificarsi di tali conflitti d'interesse. La risoluzione dei conflitti d'interesse che non sono evitabili, spetterà al Consiglio di Amministrazione della Società di gestione (per conto del Fondo).

In particolare, viene assicurato che gli investimenti del Fondo e dei suoi Comparti, i quali sono stati avviati, gestiti, emessi o consigliati da parte della Società di gestione, del Manager del Fondo, del Consulente d'investimento e delle società collegate, sono effettuati secondo le consuete condizioni di mercato.

Tassazione del Fondo

Il patrimonio del Fondo è soggetto nel Granducato di Lussemburgo a un'imposta, la cosiddetta tassa di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*), attualmente applicata all'aliquota annua dello 0,05%. Le quote di classi che ai sensi dell'art. 129 (2) d) della Legge del 20 dicembre 2002 sono destinate a persone giuridiche sono soggette alla "*taxe d'abonnement*" all'aliquota annua dello 0,01%. La Società di gestione vigila affinché le quote di tali classi siano acquistate esclusivamente da persone giuridiche.

La *taxe d'abonnement* viene calcolata e versata trimestralmente sul patrimonio netto del Fondo risultante a fine trimestre. Nella misura in cui il patrimonio del Fondo sia investito in altri fondi d'investimento lussemburghesi, a loro volta soggetti alla *taxe d'abonnement*, tale imposta non viene applicata sulla parte di patrimonio investita in tali fondi lussemburghesi.

Le entrate del Fondo provenienti da investimenti del suo patrimonio non sono tassate nel Granducato di Lussemburgo, ma possono essere soggette a ritenute alla fonte nei paesi nei quali il patrimonio del Fondo è investito. In tal caso, né la Banca depositaria né la Società di gestione sono tenute a ritirare il certificato fiscale.

Tassazione dei redditi provenienti da quote del fondo d'investimento in capo all'investitore

A seguito del recepimento della direttiva 2003/48/CE relativa alla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi ("Direttiva"), dal 1° luglio 2005 si applica in Lussemburgo una ritenuta alla fonte.

Tale ritenuta alla fonte riguarda determinati redditi da interessi corrisposti in Lussemburgo a persone fisiche con residenza fiscale in un altro Stato membro. La ritenuta alla fonte può riguardare, in determinate condizioni, anche i redditi da interessi di un fondo d'investimento.

Con la Direttiva, gli Stati membri dell'UE hanno convenuto che tutti i pagamenti d'interessi siano tassati in base alle disposizioni dello Stato di residenza. Si è convenuto a tal fine uno scambio automatico d'informazioni tra le autorità fiscali nazionali. In deroga a tale accordo, si è convenuto che per un periodo transitorio il Lussemburgo non parteciperà allo scambio automatico d'informazioni concordato tra gli altri Stati. In luogo dello scambio, il Lussemburgo ha introdotto una ritenuta alla fonte sui redditi da interessi. Fino al 30 giugno 2011 la ritenuta sarà applicata all'aliquota del 20% e dal 1° luglio 2011 passerà al 35% dell'importo degli interesse corrisposti. Essa viene versata in forma anonima alle autorità fiscali lussemburghesi, mentre all'investitore viene rilasciato un certificato, grazie al quale la ritenuta operata può essere integralmente portata in detrazione dal debito d'imposta del contribuente. La ritenuta alla fonte può essere evitata con il conferimento di una procura per la partecipazione volontaria allo scambio d'informazioni fra autorità fiscali, ovvero con la presentazione di un "certificato attestante la rinuncia alla ritenuta alla fonte" rilasciato dall'Ufficio delle imposte dello Stato di residenza.

Gli investitori non residenti nel Granducato di Lussemburgo o che non hanno una stabile organizzazione in questo Stato non sono tenuti a versare in Lussemburgo alcuna imposta sul reddito, di successione o patrimoniale sulle loro quote o sui proventi delle loro quote. Per loro valgono le norme tributarie nazionali.

Le persone fisiche residenti nel Granducato di Lussemburgo che non hanno residenza fiscale in un altro Stato sono tenute, dal 1° gennaio 2006 con riferimento alla legge lussemburghese di recepimento della Direttiva, a pagare una ritenuta alla fonte all'aliquota forfettaria del 10% sui redditi da interessi ivi indicati, a partire da un determinato importo. La ritenuta alla fonte può riguardare, in determinate condizioni, anche i

redditi da interessi di un fondo d'investimento. Contemporaneamente è stata abolita nel Granducato di Lussemburgo l'imposta patrimoniale.

Si consiglia ai soggetti interessati di informarsi, ed eventualmente avvalersi di consulenze in merito alle leggi e regolamenti vigenti in materia di acquisto, possesso e rimborso di quote.

Pubblicazione del valore pro quota nonché del prezzo di emissione e di rimborso

Il valore pro quota, il prezzo di emissione, il prezzo di rimborso come pure tutte le altre informazioni destinate agli investitori possono essere richiesti in qualsiasi momento presso la sede della Società di gestione, della Banca depositaria, degli Agenti di pagamento e degli Agenti di distribuzione. Il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso vengono inoltre pubblicati in ogni giorno di apertura della borsa sul sito internet della Società di gestione: www.alceda.lu.

Informativa agli investitori

Le informazioni e comunicazioni agli investitori previste per legge sono pubblicate, nel Granducato di Lussemburgo, nel *Mémorial* e nel *Tageblatt* oltre che mediante il mezzo di comunicazione previsto nei paesi al di fuori del Granducato di Lussemburgo nei quali le quote sono distribuite.

I documenti sotto indicati possono essere consultati a titolo gratuito nel normale orario di lavoro dei giorni feriali (eccetto il sabato) a Lussemburgo, presso la sede della Società di gestione:

- Statuto della Società di gestione
- Contratto di banca depositaria
- Contratto di amministrazione centrale (che disciplina anche la funzione di Agente di registrazione e trasferimento)

Anche il Prospetto informativo, il Prospetto semplificato nonché la relazione annuale e quella semestrale del Fondo, nella più recente versione vigente, sono disponibili gratuitamente presso la sede della Società di gestione, della Banca depositaria, degli Agenti di pagamento e di distribuzione.

Allegato 1

AC – Risk Parity 7 Fund

Il Comparto è disciplinato dalle seguenti disposizioni, ad integrazione ovvero in deroga a quelle dell'art. 4 del Regolamento di gestione.

Obiettivi d'investimento

Obiettivo della politica d'investimento di AC – Risk Parity 7 Fund ("Comparto") è il conseguimento nel lungo termine del rendimento massimo ottenibile in euro ovvero nella valuta della rispettiva classe di quote, mantenendo la volatilità a un livello medio del 7%.

La performance del Comparto è indicata nel rispettivo Prospetto semplificato.

Politica d'investimento

Per il conseguimento dei suoi obiettivi d'investimento, il Comparto investe il suo patrimonio prevalentemente a livello internazionale in *futures* standard con elevati volumi di scambi, ossia, ad es., in contratti *futures* su indici riconosciuti, prestiti obbligazionari, valute e interessi sui mercati dei capitali.

Nel caso degli indici si tratta di indici riconosciuti ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2007/16/CE della Commissione del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riferimento al chiarimento di talune definizioni e delle linee guida CESR 07-044. Sono considerati indici riconosciuti, ad esempio, i seguenti: Dax, S&P 500, CAC40, SMI, GSCI, US Small Cap o Russel 2000.

Il Comparto persegue una efficiente strategia multi-asset, volta ad ottimizzare le allocazioni in categorie d'investimento liquide e non correlate. Grazie ad una gestione del rischio basata su criteri scientifici, il Fondo punta a mantenere una volatilità media bassa del 7% e la minor correlazione possibile con i mercati azionari.

Saltuariamente può avvenire che il patrimonio del Comparto non sia investito in *futures*. Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in depositi bancari a breve e in strumenti del mercato monetario. La scelta degli strumenti del mercato monetario è limitata ai titoli di Stato di Germania, Paesi Bassi o Francia e alle emissioni obbligazionarie dei Länder tedeschi.

Per poter partecipare all'evoluzione dei mercati energetici, il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio nei corrispondenti certificati, a condizione che rientrino nelle tipologie di titoli indicate all'art. 4, par. 2 del Regolamento di gestione.

Il Comparto non investe in quote di OICVM o altri OIC. Esso non effettua, inoltre, operazioni di prestito titoli né operazioni pronti contro termine.

Indicazioni precise sui limiti d'investimento sono contenute nell'art. 4 del Regolamento di gestione.

Sostanzialmente vale il principio che la performance conseguita in passato non costituisce garanzia della performance futura. Non è possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nella politica d'investimento.

Profilo di rischio del Comparto

Tenuto conto delle circostanze e dei rischi sopra descritti e considerato l'obiettivo prudenziale di una volatilità media del 7%, rispetto ad altre tipologie di fondi il Comparto è caratterizzato da opportunità e rischi comparativamente moderati. All'interno della classificazione delle cinque categorie di rischio "tipiche" ciò corrisponde alla Classe 2 (fondo difensivo bilanciato).

Riguardo all'impostazione del Comparto, hanno un ruolo considerevole, in particolare, il rischio generale di mercato, il rischio paese/regione, quello del merito di credito, di liquidità, il rischio paese e di trasferimento, quello di custodia, di concentrazione, di contraente, di insolvenza e valutario. Ulteriori rischi sono indicati al capitolo "Indicazioni riguardo ai rischi" del Prospetto informativo.

È da sottolineare, tra l'altro, che il patrimonio del Comparto può risentire negativamente di eventuali flessioni dei corsi, specialmente se persistenti, che interessino il mercato nel suo complesso.

A copertura della, e al fine di potenziare la, performance del suo patrimonio netto, il Comparto può utilizzare anche strumenti finanziari derivati ("derivati") nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 4 del Regolamento di gestione. Tali derivati possono essere acquistati solo se il sottostante è costituito da titoli o strumenti del mercato monetario, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute. Lo scopo dell'utilizzo di tali strumenti finanziari derivati è sfruttare le fluttuazioni dei mercati per ottimizzare i rendimenti. A copertura della, e allo scopo di massimizzare la, performance del suo patrimonio netto, il Comparto può altresì concludere contratti finanziari a termine.

Diversamente da quanto avviene per i titoli tradizionali, a motivo del conseguente effetto leva il valore del patrimonio netto del rispettivo Comparto può essere influenzato, in modo positivo o negativo, in misura molto maggiore.

Anche i contratti finanziari a termine, utilizzati per scopi diversi da quelli di copertura, possono comportare notevoli opportunità ma anche altrettanti rischi, considerato che soltanto una frazione dell'entità del rispettivo contratto ("margine di copertura") deve essere corrisposta immediatamente.

Ulteriori indicazioni su tecniche e strumenti sono riportate nel capitolo "Indicazioni in merito a tecniche e strumenti" del Prospetto informativo.

Profilo di rischio dell'investitore tipo

Il Comparto si rivolge ad investitori interessati a partecipare a tutto campo all'evoluzione economica dei mercati azionari, obbligazionari, valutari e dei tassi d'interesse a livello internazionale e che, investendo in questo Comparto – tenuto conto dell'obiettivo di volatilità media del 7% - desiderano beneficiare delle sue opportunità di guadagno nel lungo termine.

L'orizzonte d'investimento dovrebbe essere di almeno tre - cinque anni.

AC – Risk Parity 7 Fund

Classi di quote

Classe di quote	EUR A	EUR B	EUR C	EUR D	EUR L	CHF A ^h	CHF B ^h
WKN	A0M2SJ	A0NH4J	A0YDBW	A1JK6G	A1C8CB	A1C23F	A1C23G
Codice ISIN:	LU0326194015	LU0355228080	LU0461003013	LU0682137467	LU0554703917	LU0531218880	LU0531219003
Prezzo emissione iniziale	EUR 105	EUR 105	EUR 105	EUR 105	EUR 105	CHF 105	CHF 105
Valore pro-quota iniziale	EUR 100	EUR 100	EUR 100	EUR 100	EUR 100	CHF 100	CHF 100
Valuta	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	CHF	CHF
Investimento minimo iniziale	EUR 50.000	EUR 1.000	EUR 50.000	EUR 1.000	EUR 25.000.000	CHF 50.000	CHF 1.000
Termine per il pagamento iniziale	14.01.08 - 01.02.08	25.04.08 - 16.05.08	29.10.09 - 30.10.09	03.10.11 - 07.10.11	28.10.10	30.08.10	30.08.10
Giorno di valorizzazione	05.02.2008	20.05.08	02.11.09	12.10.11	02.11.10	01.09.10	01.09.10
Destinazione proventi	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Distribuzione	Distribuzione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione

Classe di quote	GBP A ^h	GBP B ^h	SGD A ^h	SGD B ^h	AUD C ^h	USD A ^h	USD B ^h
WKN	A0NH4L	A1JK6H	A1JK6J	A1JK6K	A1JK6L	A0NH4K	A1C8CA
Codice ISIN:	LU0355228247	LU0682140255	LU0682148589	LU0682175806	LU0682200414	LU0355228163	LU0554703750
Prezzo emissione iniziale	GBP 105	GBP 105	SGD 105	SGD 105	AUD 105	USD 105	USD 105
Valore pro-quota iniziale	GBP 100	GBP 100	SGD 100	SGD 100	AUD 100	USD 100	USD 100
Valuta	GBP	GBP	SGD	SGD	AUD	USD	USD
Investimento minimo iniziale	GBP 50.000	GBP 1.000	SGD 50.000	SGD 1.000	AUD 50.000	USD 100.000	USD 1.000
Termine per il pagamento iniziale	07.07.08 - 18.07.08	03.10.11 - 07.10.11	03.10.11 - 07.10.11	03.10.11 - 07.10.11	03.10.11 - 07.10.11	07.07.08 - 18.07.08	28.10.10
Giorno di valorizzazione	22.07.08	12.10.11	12.10.11	12.10.11	12.10.11	22.07.08	02.11.10
Destinazione proventi	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Distribuzione	Capitalizzazione	Capitalizzazione

Le classi di quote emesse in una valuta diversa dalla valuta del comparto di appartenenza e contraddistinte dal simbolo (h) possono essere oggetto di copertura nei confronti del rischio di fluttuazioni della relativa valuta. Potranno essere accettati investimenti iniziali inferiori all'importo minimo indicato a discrezione della Società di gestione.

Commissione di emissione: (in % del valore pro quota)	Max. 5%
---	---------

Pagamento del prezzo di emissione e di rimborso:	entro tre giorni lavorativi bancari
--	-------------------------------------

Commissione di gestione del Comparto o per classe di quote:	max 0,37%/anno del patrimonio netto del Comparto maggiorato di 500 euro/mese
---	--

Commissione di consulenza per gli	max 1,60%/anno del patrimonio netto del Comparto
-----------------------------------	--

investimenti:	
Commissione di performance:	In aggiunta alla commissione di gestione ad aliquota fissa, la Società di gestione percepisce trimestralmente una commissione di performance pari al 15% dell'incremento del patrimonio netto del Comparto (high watermark).
Commissione di performance per classe di quote EUR L:	Su base trimestrale, pari al 25% dell'incremento realizzato oltre il 2,5% annuo, oltre ad un ulteriore 15% (in totale: 40%) dell'incremento superiore al 5% annuo
Commissione di amministrazione centrale	max 0,228%/anno del patrimonio netto del Comparto, oltre a 1.000 euro/anno a partire dalla seconda classe di quote
Commissione dell'Agente di registrazione e trasferimento a favore della Società di gestione:	18.000 euro/anno per Comparto; (alla classe EUR C verranno addebitate max 2000 euro/anno)
Commissione di distribuzione (a favore degli Agenti di distribuzione):	
Classe di quote EUR A, EUR C, EUR D, EUR L, USD A, GBP A, CHF A, SGD A, AUD C:	Attualmente nessuna
Classe di quote EUR B, USD B, CHF B, SGD B, GBP B:	0,5% annuo
Commissione della Banca depositaria in % annua del patrimonio netto del Comparto:	max. 0,04% annuo oltre ai costi di negoziazione
Valuta del fondo:	Euro
Valuta del Comparto:	Euro
Forma dei certificati rappresentativi delle quote:	Per le quote al portatore vengono rilasciati certificati globali; le quote nominative sono iscritte nell'apposito registro
Denominazione	Fino a quattro cifre decimali
Chiusura dell'esercizio:	31 dicembre
Chiusura del primo esercizio:	31 dicembre 2008
Relazioni finanziarie:	Prima relazione semestrale non certificata al 30 giugno 2008 Primo rendiconto di gestione certificato al 31 dicembre 2008

Istituzione del Fondo/Comparto:	19 ottobre 2007
Regolamento di gestione: ultima pubblicazione dell'avviso di deposito nel Mémorial C:	25 novembre 2011

Costi a carico del patrimonio del Comparto

1. Commissione di gestione

Per la gestione del Comparto, la Società di gestione riceve una commissione massima dello 0,37%/anno sulla base della media dei valori patrimoniali netti giornalieri del Comparto. Viene inoltre corrisposta una commissione di gestione mensile fissa pari a 500 euro per classe di quote. La commissione viene corrisposta mensilmente in via posticipata, e deve essere maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile.

Commissione di performance per Classe di quote EUR L:

In aggiunta alla commissione di gestione ad aliquota fissa, la Società di gestione percepisce trimestralmente una commissione di performance pari al 25% dell'incremento patrimoniale annuo eccedente il 2,5%, oltre ad un ulteriore 15% (in totale: 40%) dell'incremento patrimoniale annuo eccedente il 5%.

L'incremento del patrimonio netto è determinato sulla base della performance del valore pro quota, del patrimonio netto del Comparto su cui si basa tale performance e dell'*hurdle rate*, prendendo in considerazione il massimo valore pro quota precedentemente raggiunto al termine di un periodo di calcolo ("High Watermark"). Il periodo di calcolo considerato riguarda un trimestre. L'eventuale commissione di performance viene calcolata al giorno di valorizzazione e limitata alla misura in cui il valore pro quota eccede l'*hurdle rate*. Qualora al termine del precedente periodo di calcolo l'*hurdle rate* non sia superato, l'eventuale differenza potrà non essere indicata nel successivo periodo di calcolo.

Commissione di performance per altre Classi di quote:

In aggiunta alla commissione di gestione ad aliquota fissa, la Società di gestione percepisce trimestralmente una commissione di performance pari al 15% dell'incremento patrimoniale

L'incremento del patrimonio netto è determinato sulla base della performance del valore pro quota, del patrimonio netto del Comparto su cui si basa tale performance e prendendo in considerazione il massimo valore pro quota precedentemente raggiunto al termine di un periodo di calcolo ("High Watermark"). Il periodo di calcolo considerato riguarda un trimestre. L'eventuale commissione di performance viene calcolata e delimitata in ciascun giorno di valorizzazione, qualora il valore della quota risulta essere superiore all'High Watermark.

Tali commissioni devono essere maggiorate di una eventuale Imposta sul valore aggiunto.

2. Commissione di consulenza per gli investimenti

Il Consulente per gli investimenti riceve una commissione massima pari all'1,60%/anno calcolata sui valori medi giornalieri del patrimonio netto del Comparto. La commissione viene corrisposta mensilmente in via posticipata.

Per le sue proposte di investimento, il Consulente per gli investimenti si avvale dello strumento "FundCreator", un sistema di gestione del rischio riconosciuto a livello internazionale. L'utilizzo di FundCreator comporta il pagamento di un diritto di licenza annuo pari allo 0,36% del patrimonio netto del Comparto, prelevato dalla commissione di consulenza per gli investimenti.

La Commissione deve essere maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile.

3. Commissione della Banca depositaria

Per l'espletamento delle sue funzioni previste dal contratto di banca depositaria, la Banca depositaria percepisce una commissione massima dello 0,04%/anno del patrimonio netto del Comparto, calcolata sulla base dei valori medi giornalieri del patrimonio netto del Comparto. Tale commissione viene corrisposta mensilmente in via posticipata, e deve essere maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile.

4. Commissione di amministrazione centrale

A far data dal 1 novembre 2011, per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Amministrazione centrale percepisce una commissione massima dello 0,228%/anno calcolata sulla base dei valori medi giornalieri del patrimonio netto del Comparto, oltre ad un addebito pari a 1.000 euro/anno per ogni ulteriore classe di quote, a partire dalla seconda. Tale commissione viene corrisposta alla Società di gestione mensilmente in via posticipata, e deve essere maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile. La commissione dovuta all'agente responsabile per l'amministrazione centrale è corrisposta a mezzo di tale commissione.

5. Commissione dell'Agente di registrazione e trasferimento

A far data dal 1 novembre 2011, per lo svolgimento delle sue funzioni, viene addebitata una commissione annua massima di 6.000 euro per Comparto (alla classe di quote EUR C vengono addebitati max 2.000 Euro/anno). Per ogni ulteriore classe di quote sono previste commissioni addizionali per un importo massimo di 500 euro p.a., per la registrazione dei conti fino ad 100 euro p.a. e per i piani di risparmio fino a 15 euro. Oltre ai suddetti costi fissi, sono a carico del comparto anche i costi di rimborso e negoziazione dell'Agente di registrazione e trasferimento. Tali commissioni sono fatturate mensilmente in via posticipata e i relativi importi sono versati alla Società di gestione. Le suddette commissioni non includono l'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile. La commissione dovuta all'Agente di registrazione e trasferimento è corrisposta a mezzo di tale commissione.

6. Commissione di distribuzione

L'Agente di distribuzione non percepisce attualmente alcuna commissione per le classi di quote EUR A, EUR C, EUR L, USD A, CHF A, EUR D, SGD A, AUD C e GBP.

Per la classe di quote EUR B, USD B, SGD B, GBP B e CHF B, l'Agente di distribuzione percepisce, a fronte dell'espletamento dei suoi compiti, una commissione annua massima dello 0,5% del patrimonio netto del Comparto. La commissione è calcolata pro-rata mensilmente a fine mese e corrisposta in via posticipata, e deve essere maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile.

7. Altri costi

In aggiunta a quanto sopra, possono essere addebitati al patrimonio del Comparto i costi indicati all'art. 11 del Regolamento di gestione.

Costi a carico degli investitori

Commissione di emissione:
(a favore degli Agenti di distribuzione)

Max. 5%

Commissione di rimborso classi di quote EUR L:	Max. 3%
Commissione di rimborso altre classi:	nessuna
Commissione di conversione:	nessuna

Destinazione dei proventi:

I proventi delle classi di quote EUR C, EUR D, AUD C sono distribuiti. La distribuzione si verifica a determinati intervalli di tempo in tempo da parte della società di gestione. Di norma la distribuzione deve aver luogo per la fine dell'anno di esercizio sociale del Comparto.

I proventi di tutte le altre classi di quote sono oggetto di capitalizzazione.

Allegato 2

AC – Risk Parity 12 Fund

Il Comparto è disciplinato dalle seguenti disposizioni, ad integrazione ovvero in deroga a quelle dell'art. 4 del Regolamento di gestione.

Obiettivi d'investimento

Obiettivo della politica d'investimento di AC – Risk Parity 12 Fund ("Comparto") è il conseguimento nel lungo termine del rendimento massimo ottenibile in euro ovvero nella valuta della rispettiva classe di quote, mantenendo la volatilità a un livello medio del 12%.

La performance del Comparto è indicata nel rispettivo Prospetto semplificato.
angegeben.

Politica d'investimento

Per il conseguimento dei suoi obiettivi d'investimento, il Comparto investe il suo patrimonio prevalentemente a livello internazionale in *futures* standard con elevati volumi di scambi, ossia, ad es., in contratti futures su indici riconosciuti, prestiti obbligazionari, valute e interessi sui mercati dei capitali.

Nel caso degli indici si tratta di indici riconosciuti ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2007/16/CE della Commissione del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riferimento al chiarimento di talune definizioni e delle linee guida CESR 07-044. Sono considerati indici riconosciuti, ad esempio, i seguenti: Dax, S&P 500, CAC40, SMI, GSCI, US Small Cap o Russel 2000.

Il Comparto persegue una efficiente strategia multi-asset, volta ad ottimizzare le allocazioni in categorie d'investimento liquide e non correlate. Grazie ad una gestione del rischio basata su criteri scientifici, il Fondo punta a mantenere una volatilità media moderata del 12% e la minor correlazione possibile con i mercati azionari.

Saltuariamente può avvenire che il patrimonio del Comparto non sia investito in futures. Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in depositi bancari a breve e in strumenti del mercato monetario. La scelta degli strumenti del mercato monetario è limitata ai titoli di Stato di Germania, Paesi Bassi o Francia e alle emissioni obbligazionarie dei Länder tedeschi.

Per poter partecipare all'evoluzione dei mercati energetici, il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio nei corrispondenti certificati, a condizione che rientrino nelle tipologie di titoli indicate all'art. 4, par. 2 del Regolamento di gestione.

Il Comparto non investe in quote di OICVM o altri OIC. Esso non effettua, inoltre, operazioni di prestito titoli né operazioni pronti contro termine.

Indicazioni precise sui limiti d'investimento sono contenute nell'art. 4 del Regolamento di gestione.

Sostanzialmente vale il principio che la performance conseguita in passato non costituisce garanzia della performance futura. Non è possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nella politica d'investimento.

Profilo di rischio del Comparto

Tenuto conto delle circostanze e dei rischi sopra descritti e considerato l'obiettivo prudenziale di una volatilità media del 12%, rispetto ad altre tipologie di fondi il Comparto è caratterizzato da opportunità e rischi comparativamente da moderati a medi. All'interno della classificazione delle cinque categorie di rischio "tipiche" ciò corrisponde alla Classe 3 (fondo dinamico bilanciato).

Riguardo all'impostazione del Comparto, hanno un ruolo considerevole, in particolare, il rischio generale di mercato, il rischio paese/regione, quello del merito di credito, di liquidità, il rischio paese e di trasferimento, quello di custodia, di concentrazione, di contraente, di insolvenza e valutario. Ulteriori rischi sono indicati al capitolo "Indicazioni riguardo ai rischi" del Prospetto informativo.

È da sottolineare, tra l'altro, che il patrimonio del Comparto può risentire negativamente di eventuali flessioni dei corsi, specialmente se persistenti, che interessino il mercato nel suo complesso.

A copertura della, e al fine di potenziare la, performance del suo patrimonio netto, il Comparto può utilizzare anche strumenti finanziari derivati ("derivati") nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 4 del Regolamento di gestione. Tali derivati possono essere acquistati solo se il sottostante è costituito da titoli o strumenti del mercato monetario, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute. Lo scopo dell'utilizzo di tali strumenti finanziari derivati è sfruttare le fluttuazioni dei mercati per ottimizzare i rendimenti. A copertura della, e allo scopo di massimizzare la, performance del suo patrimonio netto, il Comparto può altresì concludere contratti finanziari a termine.

Diversamente da quanto avviene per i titoli tradizionali, a motivo del conseguente effetto leva il valore del patrimonio netto del rispettivo Comparto può essere influenzato, in modo positivo o negativo, in misura molto maggiore.

Anche i contratti finanziari a termine, utilizzati per scopi diversi da quelli di copertura, possono comportare notevoli opportunità ma anche altrettanti rischi, considerato che soltanto una frazione dell'entità del rispettivo contratto ("margine di copertura") deve essere corrisposta immediatamente.

Ulteriori indicazioni su tecniche e strumenti sono riportate nel capitolo "Indicazioni in merito a tecniche e strumenti" del Prospetto informativo.

Profilo di rischio dell'investitore tipo

Il Comparto si rivolge ad investitori interessati a partecipare a tutto campo all'evoluzione economica dei mercati azionari, obbligazionari, valutari e dei tassi d'interesse a livello internazionale e che, investendo in questo Comparto – tenuto conto dell'obiettivo di volatilità media del 12% - desiderano beneficiare delle sue opportunità di guadagno nel lungo termine.

L'orizzonte d'investimento dovrebbe essere di almeno cinque anni.

AC – Risk Parity 12 Fund
Classi di quote

Classe di quote	EUR A ^h	EUR B	EUR C	EUR D	EUR X	CHF A ^h	CHF B ^h
WKN	A0Q578	A0RNQ5	A1JK6M	A1JK6N	A0Q579	A1C8CC	A1C8CD
Codice ISIN:	LU0374107992	LU0430218775	LU0682206882	LU0682218119	LU0374108883	LU0554704139	LU0554704212
Prezzo emission iniziale	EUR 105	CHF 105	CHF 105				
Valore pro-quota iniziale	EUR 100	CHF 100	CHF 100				
Valuta	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	CHF	CHF
Investimento minimo iniziale	EUR 50,000	EUR 1,000	EUR 50,000	EUR 1,000	EUR 25,000,000	CHF 50,000	CHF 1,000
Termine per il pagamento iniziale	20.08.08 – 03.09.09	18.05.09 – 26.05.09	03.10.11 – 07.10.11	03.10.11 – 07.10.11	20.08.08 – 03.09.08	28.10.10	28.10.10
Giorno di valorizzazione	05.09.08	28.05.09	12.10.11	12.10.11	05.09.08	02.11.10	02.11.10
Destinazione proventi	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Distribuzione	Distribuzione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione

Classe di quote	GBP A ^h	GBP B ^h	SGD A ^h	SGD B ^h	AUD C ^h	USD A ^h	USD B ^h
WKN	A1C23H	A1JK6P	A1JK6Q	A1JK6R	A1JK6S	A0Q58A	A1C8B9
Codice ISIN:	LU0531219185	LU0682219430	LU0682220792	LU0682221683	LU0682222814	LU0374108537	LU0554704055
Prezzo emission iniziale	GBP 105	GBP 105	SGD 105	SGD 105	AUD 105	USD 105	USD 105
Valore pro-quota iniziale	GBP 100	GBP 100	SGD 100	SGD 100	AUD 100	USD 100	USD 100
Valuta	GBP	GBP	SGD	SGD	AUD	USD	USD
Investimento minimo iniziale	GBP 50,000	GBP 1,000	SGD 50,000	SGD 1,000	AUD 50,000	USD 100,000	USD 1,000
Termine per il pagamento iniziale	30.08.10	03.10.11 – 07.10.11	03.10.11 – 07.10.11	03.10.11 – 07.10.11	03.10.11 – 07.10.11	20.08.08 – 03.09.09	28.10.10
Giorno di valorizzazione	01.09.10	12.10.11	12.10.11	12.10.11	12.10.11	05.09.08	02.11.10
Destinazione proventi	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Capitalizzazione	Distribuzione	Capitalizzazione	Capitalizzazione

Le classi di quote emesse in una valuta diversa dalla valuta del comparto di appartenenza e contraddistinte dal simbolo (h) possono essere oggetto di copertura nei confronti del rischio di fluttuazioni della relativa valuta. Potranno essere accettati investimenti iniziali inferiori all'importo minimo indicato a discrezione della Società di gestione.

Le quote della classe EUR X sono riservate agli investitori che abbiano concordato con Aquila Group uno specifico accordo commissionale.

Commissione di emissione: (in % del valore pro quota):	Max. 5%
--	---------

Pagamento del prezzo di emissione e di rimborso:	entro tre giorni lavorativi bancari
--	-------------------------------------

Commissione di gestione del	max 0,37%/anno del patrimonio netto del Comparto
-----------------------------	--

Comparto per classe di quote :	maggiorato di 500 euro/mese
Commissione di consulenza per gli investimenti:	max 1,60%/anno del patrimonio netto del Comparto
Commissione di performance per classi di quote:	In aggiunta alla commissione di gestione ad aliquota fissa, la Società di gestione percepisce trimestralmente una "Commissione di performance" pari al massimo al 15% dell'incremento del patrimonio netto del Comparto (high watermark)
Commissione di amministrazione centrale	max 0,228%/anno del patrimonio netto del Comparto, oltre a 1.000 euro/anno a partire dalla seconda classe di quote
Commissione dell'Agente di registrazione e trasferimento	16.000 euro/anno per Comparto
Commissione di distribuzione (a favore degli Agenti di distribuzione):	
Classe di quote EUR A, USD A, EUR X, EUR C, EUR D, GBP A, SGD A, AUD C::	Attualmente nessuna
Classe di quote USD A, GBP B, EUR B, CHF B:	0,5% annuo
Commissione della Banca depositaria in % annua del patrimonio netto del Comparto:	max 0,04% annuo, oltre ai costi di negoziazione
Valuta del fondo:	Euro
Valuta del Comparto:	Euro
Forma dei certificati rappresentativi delle quote:	Per le quote al portatore vengono rilasciati certificati globali; le quote nominative sono iscritte nell'apposito registro
Denominazione	Fino a quattro cifre decimali
Destinazione dei proventi:	capitalizzazione
Chiusura dell'esercizio	31 dicembre
Chiusura del primo esercizio:	31 dicembre 2008
Relazioni:	Prima relazione semestrale non certificata al 30 giugno 2008 Primo rendiconto di gestione certificato al 31 dicembre 2008

Istituzione del Comparto: 20 agosto 2008

Regolamento di gestione: ultima
pubblicazione dell'avviso di deposito
nel *Mémorial* C: 25 novembre 2011

Costi a carico del patrimonio del Comparto

1. Commissione di gestione

Per la gestione del Comparto, la Società di gestione riceve una commissione massima dello 0,37%/anno sulla base della media dei valori patrimoniali netti giornalieri del Comparto. Viene inoltre corrisposta una commissione di gestione mensile fissa pari a 500 euro per classe di quote. Tali commissioni vengono corrisposte mensilmente in via posticipata e devono essere maggiorate dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile.

In aggiunta alla commissione di gestione ad aliquota fissa, la Società di gestione percepisce trimestralmente una commissione di performance ("Commissione di Performance") pari al 15%.

L'incremento del patrimonio netto è determinato sulla base della performance del valore pro quota, del patrimonio netto del Comparto su cui si basa tale performance e prendendo in considerazione il massimo valore pro quota precedentemente raggiunto al termine di un periodo di calcolo ("High Watermark"). Il periodo di calcolo considerato riguarda un trimestre. Una eventuale commissione di performance viene calcolata e delimitata in ogni giorno di valorizzazione, qualora il valore della quota risulta essere superiore all'High Watermark.

Tali commissioni devono essere maggiorate di una eventuale Imposta sul valore aggiunto.

2. Commissione di consulenza per gli investimenti

Il Consulente per gli investimenti riceve una commissione massima complessiva dell'1,60%/anno sulla base della media dei valori patrimoniali netti giornalieri del Comparto. La commissione viene corrisposta mensilmente in via posticipata.

Per le sue proposte di investimento, il Consulente per gli investimenti si avvale dello strumento "FundCreator", un sistema di gestione del rischio riconosciuto a livello internazionale. L'utilizzo di FundCreator comporta il pagamento di un diritto di licenza annuo pari allo 0,36% del patrimonio netto del Comparto, prelevato dalla commissione di consulenza per gli investimenti.

La Commissione deve essere maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile.

3. Commissione della banca depositaria

Per l'espletamento delle sue funzioni previste dal contratto di banca depositaria, la Banca depositaria percepisce una commissione massima dello 0,04%/anno calcolata sulla base dei valori medi giornalieri del patrimonio netto del Comparto, oltre alle spese di negoziazione. Tale commissione viene corrisposta mensilmente in via posticipata, e deve essere maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile.

4. Commissione di amministrazione centrale

A far data dal 1 novembre 2011, per lo svolgimento delle sue funzioni, l'agente responsabile per l'amministrazione centrale percepisce una commissione massima a carico del Comparto dello 0,228%/anno calcolata sulla base dei valori medi giornalieri del patrimonio netto del Comparto, oltre a 5.000/anno a partire dalla seconda classe di quote. La commissione viene corrisposta alla Società di gestione mensilmente in via posticipata, e deve essere maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto

eventualmente applicabile. La commissione dovuta all'agente responsabile dell'amministrazione centrale è corrisposta a mezzo di tale commissione.

5. Commissione dell'Agente di registrazione e trasferimento

A far data dal 1 novembre 2011, per la salvaguardia delle sue funzioni, l'Agente di registrazione e trasferimento riceve una commissione base annua massima di 6.000 euro per Comparto. Per ogni ulteriore classe di quote sono previste commissioni addizionali per un importo massimo di 500 euro p.a., per la registrazione dei conti fino a 100 euro p.a. e per i piani di risparmio fino a 15 euro. Oltre ai suddetti costi fissi, sono a carico del comparto anche i costi di rimborso e negoziazione dell'Agente di registrazione e trasferimento. La commissione viene calcolata e versata alla Società di gestione mensilmente in via posticipata, e deve essere maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile. La commissione dovuta all'Agente di registrazione e trasferimento è corrisposta a mezzo di tale commissione.

6. Commissione di distribuzione

L'Agente di distribuzione non percepisce attualmente alcuna commissione per le classi di quote EUR A, EUR C, EUR D, USD A, GBP A, CHF A, SGD A, AUD C e EUR X .

Per la classe di quote EUR B, USD B, GBP B, SGD B e CHF B l'Agente di distribuzione percepisce, a fronte dell'espletamento dei suoi compiti, una commissione annua massima dello 0,5% del patrimonio netto del Comparto. La commissione è calcolata pro rata mensilmente a fine mese e corrisposta in via posticipata. La commissione viene corrisposta mensilmente in via posticipata e deve essere maggiorata dell'eventuale imposta sul valore aggiunto.

7. Altri costi

In aggiunta a quanto sopra, possono essere addebitati al patrimonio del Comparto i costi indicati all'art. 11 del Regolamento di gestione.

Costi a carico degli investitori

Commissione di emissione: (a favore degli Agenti di distribuzione)	max. 5%
---	---------

Commissione di rimborso:	nessuna
Commissione di conversione:	nessuna

Destinazione dei proventi

I proventi del Comparto sono capitalizzati.

Regolamento di gestione

I diritti e obblighi contrattuali della Società di gestione, della Banca depositaria e degli Investitori nei confronti del Fondo sono disciplinati dal presente Regolamento di gestione. Il Regolamento di gestione è entrato in vigore inizialmente il 19 ottobre 2007. Un avviso del suo deposito presso il Registro di Commercio e delle Società di Lussemburgo è stato pubblicato in data 15 novembre 2007 nel *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*, la gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo ("*Mémorial*"). L'ultima modifica è entrata in vigore il 3 ottobre 2011 e un avviso del suo deposito presso il Registro di Commercio e delle Società di Lussemburgo è stato pubblicato nel *Mémorial* il 25 novembre 2011.

Articolo 1 - Il Fondo

1. Il Fondo **AC** ("Fondo") è un fondo comune d'investimento senza personalità giuridica (*fonds commun de placement*) costituito da titoli e altri valori mobiliari ("Patrimonio del Fondo") gestito per conto della collettività dei detentori di quote ("Investitori") nel rispetto del principio della ripartizione del rischio. Il Fondo è costituito da uno o più Comparti, ai sensi dell'art. 133 della Legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo ("Legge del 20 dicembre 2002"). I Comparti nel loro insieme costituiscono il Fondo. Gli Investitori sono comproprietari del Fondo in misura proporzionale alle quote detenute in un Comparto.

2. I diritti e obblighi contrattuali degli Investitori, della Società di gestione e della Banca depositaria sono disciplinati dal presente Regolamento di gestione, la cui versione vigente come pure eventuali modifiche successive sono depositate presso il Registro del Commercio e delle Società di Lussemburgo, mentre l'avviso di tale deposito è pubblicato nel *Mémorial*. Con l'acquisto di una quota, l'Investitore accetta il Regolamento di gestione e tutte le successive modifiche approvate e pubblicate attraverso il relativo avviso di deposito.

3. La Società di gestione redige inoltre un Prospetto informativo (e relativi allegati) conformemente alle disposizioni del Granducato di Lussemburgo.

4. Il patrimonio netto del Fondo (ossia la somma di tutti i beni patrimoniali detratte tutte le passività del Fondo) deve raggiungere entro sei mesi dall'autorizzazione del Fondo la cifra di 1.250.000 euro. A tal fine si prescinde dal patrimonio netto del Fondo risultante dalla somma dei singoli patrimoni netti dei Comparti.

5. La Società di gestione può costituire in qualsiasi momento nuovi Comparti. In tal caso, il Prospetto informativo viene corredato del relativo allegato. I Comparti possono essere istituiti a tempo indeterminato.

6. Ai fini dei rapporti tra gli Investitori, ogni Comparto è da considerare un fondo autonomo. I diritti e doveri degli Investitori di un Comparto sono separati da quelli degli Investitori degli altri Comparti. Nei confronti dei terzi, ogni Comparto risponde con il proprio patrimonio esclusivamente delle proprie passività.

7. Il calcolo del valore pro quota avviene separatamente per ciascun Comparto, ai sensi delle disposizioni dell'art. 6 del presente Regolamento di gestione.

Articolo 2 - Società di gestione

1. La Società di gestione del Fondo è **Alceda Fund Management S.A.** ("Società di gestione"), una società per azioni di diritto lussemburghese con sede legale al 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, costituita a tempo indeterminato il 9 gennaio 2007.

2. La Società di gestione è rappresentata dal suo Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione può incaricare uno o più amministratori e/o dipendenti della Società di gestione di svolgere la quotidiana attività di direzione nonché affidare ad altre persone l'espletamento di funzioni di gestione e/o di attuazione della politica d'investimento corrente.

3. La Società di gestione gestisce il Fondo in modo autonomo dalla Banca depositaria, a proprio nome ma esclusivamente nell'interesse e per conto della collettività degli Investitori, in modo conforme al presente Regolamento di gestione. La società di gestione è competente per l'esercizio di tutti i diritti associati direttamente o indirettamente ai valori patrimoniali del Fondo o dei suoi Comparti.

4. La società di gestione stabilisce la politica d'investimento del Fondo tenendo conto dei limiti d'investimento legali e contrattuali. La Società di gestione è autorizzata ad investire il rispettivo patrimonio dei Comparti e comunque a compiere tutte le operazioni necessarie per la gestione dello stesso, nel rispetto delle disposizioni riportate nel presente Regolamento di gestione nonché nell'allegato al Prospetto informativo relativo al singolo Comparto.

5. La Società di gestione deve utilizzare una procedura di gestione del rischio che le consenta di controllare e misurare in ogni momento il rischio connesso alle posizioni di investimento e la relativa quota rispetto al profilo di rischio complessivo del portafoglio di investimento; essa deve inoltre utilizzare una procedura che consenta una valutazione precisa e autonoma del valore degli strumenti derivati OTC. La Società deve essere in grado di comunicare regolarmente all'Autorità di vigilanza lussemburghese (CSSF), in conformità alla procedura da essa stabilita per il Fondo, il tipo di strumenti derivati detenuti in portafoglio, i rischi connessi ai rispettivi titoli sottostanti, i limiti d'investimento e i metodi utilizzati per misurare i rischi connessi alle operazioni su derivati.

6. La Società di gestione ha facoltà di designare, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, un gestore del fondo e/o un consulente per gli investimenti con i relativi costi a carico della Società di gestione stessa o del, patrimonio del Comparto interessato.

La gestione del Fondo può essere delegata esclusivamente a un'impresa munita del permesso o autorizzazione alla gestione patrimoniale; la delega della gestione del Fondo deve essere conforme alle direttive d'investimento stabilite dalla Società di gestione.

La Società di gestione può inoltre avvalersi della consulenza di un comitato d'investimento, di cui stabilisce essa stessa la composizione.

7. Per l'espletamento dei suoi compiti, il gestore del fondo o il Consulente per gli investimenti può avvalersi, a proprie spese e sotto la propria responsabilità e con la preventiva approvazione della Società di gestione, di persone fisiche o giuridiche terze e di Subconsulenti per gli investimenti.

Articolo 3 - Banca depositaria

1. La funzione di Banca depositaria del Fondo è ricoperta da **HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA**, una società per azioni di diritto lussemburghese con sede legale all'8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel - Golf, che svolge attività bancaria.

La funzione di Banca depositaria è disciplinata dalla Legge del 20 dicembre 2002, dal contratto di banca depositaria, dal presente Regolamento di gestione e dal Prospetto informativo (e relativi allegati).

2. La Banca depositaria svolge tutte le operazioni connesse alla gestione corrente del patrimonio del Fondo. Nell'espletamento delle sue funzioni, essa agisce in modo indipendente dalla Società di gestione ed esclusivamente nell'interesse degli Investitori, ma dà seguito alle indicazioni della Società di gestione salvo nel caso in cui siano in contrasto con la legge o con il Regolamento di gestione.

3. La Banca depositaria è incaricata della custodia dei beni patrimoniali dei Comparti.

a) La Banca depositaria custodisce tutti i titoli, altri valori patrimoniali e liquidità consentiti per legge, che compongono il patrimonio del Fondo, in conti o depositi vincolati sui quali essa può operare esclusivamente in conformità alle disposizioni del contratto di banca depositaria, al Prospetto informativo (completo di allegati e Regolamento di gestione) ("**Prospetto informativo**") e alle disposizioni di legge.

b) La Banca depositaria può, sotto la propria responsabilità e supervisione, affidare a terzi la custodia dei valori patrimoniali del Fondo.

4. Nella misura consentita dalla legge, la Banca depositaria ha il diritto e l'obbligo di agire a proprio nome per:

a) far valere diritti degli Investitori nei confronti della Società di gestione o di una banca depositaria precedente;

b) fare opposizione e agire contro provvedimenti di esecuzione forzata di terzi, se basati su diritti sul patrimonio di un Comparto dei quali il Comparto interessato non è responsabile.

La norma stabilita alla precedente lettera a) non esclude che gli Investitori possano far valere direttamente dei diritti nei confronti di organi della Società di gestione o nei confronti della precedente banca depositaria.

5. La Società di gestione ha il diritto e l'obbligo di agire a proprio nome per far valere diritti degli Investitori nei confronti della Banca depositaria. Ciò non esclude che gli Investitori possano far valere direttamente dei diritti nei confronti della Banca depositaria, qualora la Società di gestione, nonostante la comunicazione scritta di uno o più Investitori, non reagisca entro tre mesi dal ricevimento della stessa.

6. La Banca depositaria preleva dai conti o depositi vincolati del Comparto interessato e versa alla Società di gestione esclusivamente il compenso e il rimborso spese stabiliti dal presente Regolamento di gestione e dal Prospetto informativo (completo di allegati) al momento vigente.

La Banca depositaria ha diritto a ricevere il compenso stabilito dal presente Regolamento di gestione, dal Prospetto informativo (completo di allegati) al momento vigente nonché dal contratto di banca depositaria e lo preleva dai conti vincolati del Comparto interessato solo previo consenso della Società di gestione.

Oltre a ciò la Banca depositaria si accerta che le spese di terzi siano addebitate ai rispettivi patrimoni dei Comparti esclusivamente a norma del presente Regolamento di gestione, del Prospetto informativo (completo di allegati) e del contratto di banca depositaria.

Articolo 4 - Disposizioni generali sulla politica d'investimento

Obiettivo della politica d'investimento dei singoli Comparti è il conseguimento di una performance adeguata nella rispettiva valuta del Comparto (come definita all'art. 6 par. 2 del presente Regolamento di gestione in collegamento con il rispettivo allegato al Prospetto informativo). La politica d'investimento specifica adottata dal singolo Comparto è riportata nel rispettivo allegato al Prospetto informativo.

Per il singolo Comparto possono essere acquistati o venduti esclusivamente valori patrimoniali il cui prezzo e i cui criteri di valorizzazione siano conformi alle disposizioni dell'art. 6 del presente Regolamento di gestione.

I principi e limiti d'investimento generali sotto descritti valgono per tutti i Comparti, salvo eventuali scostamenti o integrazioni riguardanti il singolo Comparto e figuranti nel rispettivo allegato al Prospetto informativo.

Il patrimonio dei singoli Comparti viene investito, nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi, ai sensi delle disposizioni della Parte I della Legge del 20 dicembre 2002, nonché conformemente ai principi di politica d'investimento descritti di seguito nel presente articolo e in ottemperanza ai limiti d'investimento.

1. Definizioni:

a) Mercato regolamentato

Per mercato regolamentato s'intende un mercato per strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 4, punto 14 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio, e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE.

b) Valori mobiliari

ba) per valori mobiliari s'intendono:

- azioni e altri titoli assimilabili ad azioni ("Azioni"),
- obbligazioni ed altri titoli di debito ("Titoli di debito"),
- tutti gli altri valori mobiliari negoziabili che danno diritto ad acquistare valori mobiliari ai sensi della direttiva 2004/39/CE mediante sottoscrizione o scambio. Restano esclusi le tecniche e gli strumenti di cui all'art. 42 della Legge del 20 dicembre 2002.

bb) Il concetto di valore mobiliare comprende anche i certificati di opzione su valori mobiliari, a condizione che tali certificati di opzione siano ammessi alla quotazione in borsa o alla negoziazione su altri mercati regolamentati e che i titoli sottostanti vengano effettivamente consegnati al momento dell'esercizio dell'opzione.

c) Strumenti del mercato monetario

Per strumenti del mercato monetario s'intendono strumenti negoziati normalmente sul mercato monetario, che siano liquidi e il cui valore possa essere determinato con precisione in qualsiasi momento.

2. È ammesso esclusivamente:

a) l'acquisto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario quotati in borsa o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

b) l'acquisto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea ("Stato membro"), che sia riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;

c) l'acquisto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato terzo o negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato terzo, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;

d) l'acquisto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che le modalità di emissione prevedano l'impegno a presentare domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o alla negoziazione su un altro mercato regolamentato che sia riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante, e che l'ammissione sia ottenuta al più tardi entro un anno dall'emissione.

I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario citati al par. 2 lettere c) e d) sono quotati in borsa o negoziati in America del Nord, Sudamerica, Australia (Oceania compresa), Africa, Asia e/o Europa.

e) l'acquisto di quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e/o di altri organismi di investimento collettivo ("OIC") ai sensi del primo e secondo trattino dell'art. 1, par. 2 della direttiva 85/611/CEE, a prescindere dal fatto che abbiano sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo, a condizione che:

- detti OIC siano stati autorizzati secondo norme di legge che li assoggettano a una vigilanza equivalente, a giudizio dell'autorità di vigilanza lussemburghese, a quella prevista dal diritto comunitario e sia fornita garanzia sufficiente di collaborazione tra le autorità (attualmente di Stati Uniti d'America, Canada, Svizzera, Hong Kong, Giappone, Norvegia e Liechtenstein);
- la tutela degli Investitori in detti OIC sia equivalente a quella degli Investitori in un OICVM, e in particolare le norme per la custodia separata del patrimonio, l'accensione di crediti, la concessione di crediti e le vendite allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quanto prescritto dalla direttiva 85/611/CEE;
- l'attività degli OIC sia descritta in relazioni annuali e semestrali che consentano di esprimere un giudizio sul patrimonio e le passività, i ricavi e le transazioni effettuate nel periodo di riferimento;
- l'OICVM o l'altro OIC di cui si devono acquistare le quote non possa, secondo il suo regolamento di gestione o il suo statuto, investire più del 10% del proprio patrimonio in quote di altri OICVM o OIC.

f) l'effettuazione di depositi a vista o depositi revocabili con una durata massima di 12 mesi presso istituti di credito con sede in uno Stato membro dell'UE, dell'OCSE o aderente al GAFI ovvero, qualora l'istituto

di credito abbia sede in uno Stato terzo, a condizione che sia soggetto a disposizioni in materia di vigilanza ritenute dall'autorità di vigilanza lussemburghese equivalenti a quelle del diritto comunitario;

g) l'acquisto di strumenti finanziari derivati ("derivati"), compresi gli strumenti assimilabili con liquidazione in contanti, negoziati su uno dei mercati regolamentati di cui ai paragrafi a), b) o c) e/o strumenti finanziari derivati non negoziati in borsa ("derivati OTC"), a condizione che:

- i titoli sottostanti siano strumenti ai sensi dell'art 41 par. 1 della Legge del 20 dicembre 2002 oppure indici finanziari, tassi di interesse, corsi di cambio o valute nei quali il fondo può investire conformemente agli obiettivi d'investimento del presente Regolamento di gestione;
- le controparti delle transazioni su derivati OTC siano istituti di prim'ordine soggetti a vigilanza e appartenenti a categorie autorizzate dall'Autorità di vigilanza lussemburghese e siano specializzati in questo tipo di operazioni;
-
- i derivati OTC siano valutati in modo affidabile e verificabile su base giornaliera e su iniziativa del Fondo possano essere venduti, liquidati o compensati in qualsiasi momento con una transazione di segno opposto;

h) l'acquisto di strumenti del mercato monetario non negoziati in un mercato regolamentato e non rientranti nella definizione dell'art. 1 della Legge del 20 dicembre 2002, a condizione che l'emissione o l'emittente di questi strumenti siano già soggetti alle disposizioni sulla protezione dei depositi e degli Investitori, e che tali strumenti siano:

- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo o, qualora si tratti di uno Stato federale, da uno Stato della Federazione, oppure da un organismo internazionale di diritto pubblico del quale facciano parte uno o più Stati membri, oppure
- emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) o c) del presente articolo, oppure
- emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza conformemente ai criteri previsti dal diritto comunitario, o da un istituto soggetto e ottemperante a disposizioni di vigilanza non meno rigide, a giudizio dell'autorità di vigilanza lussemburghese, di quelle del diritto comunitario, oppure
- emessi da altri emittenti appartenenti ad una categoria autorizzata dall'Autorità di vigilanza lussemburghese, a condizione che per gli investimenti in questi strumenti valgano norme per la tutela degli Investitori equivalenti a quelle del primo, secondo e terzo trattino, e a condizione che l'emittente sia una società con capitale proprio di almeno 10 milioni di euro, che redige e pubblica il suo bilancio di esercizio secondo le disposizioni della quarta direttiva 78/660/CEE, o un soggetto giuridico responsabile del finanziamento di un gruppo di imprese comprendente una o più società quotate in borsa, o un soggetto giuridico che finanzia a cartolarizzazione dei debiti utilizzando una linea di credito bancaria.

3. Tuttavia, il Fondo può investire fino al 10% del rispettivo patrimonio netto del Comparto in titoli e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Tecniche e strumenti

a) I singoli Comparti possono utilizzare per l'investimento del proprio patrimonio netto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti prescritti dall'Autorità di vigilanza lussemburghese, tecniche e strumenti aventi ad oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, purché tale utilizzo sia finalizzato ad una gestione efficiente del patrimonio stesso. Quando tali transazioni si riferiscono all'uso di derivati, le condizioni e i limiti devono essere conformi alle disposizioni della Legge del 20 dicembre 2002.

A parte ciò, al Fondo non è consentito, nell'utilizzo di tecniche e strumenti, derogare dagli obiettivi d'investimento stabiliti nel suo Prospetto informativo e nel presente Regolamento di gestione.

b) Il fondo deve accertarsi che il rischio complessivo associato a derivati non superi il valore netto complessivo dei suoi portafogli.

Nel calcolo del rischio si considerano il valore di mercato dei titoli sottostanti, il rischio di insolvenza, le oscillazioni future del mercato e il termine di liquidazione delle posizioni. Lo stesso vale per i due paragrafi successivi.

Nell'ambito della sua politica d'investimento e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 43 par. 5 della Legge del 20 dicembre 2002, il Fondo può investire in derivati, a condizione che il rischio complessivo dei titoli sottostanti non superi i limiti d'investimento di cui all'art. 43 della suddetta Legge. Se il Fondo investe in derivati su indici, questi investimenti non vengono tenuti in considerazione ai fini dei limiti d'investimento di cui all'art. 43 della Legge del 20 dicembre 2002.

Quando un derivato è incorporato in un titolo o in uno strumento del mercato monetario, va preso in considerazione ai fini dell'osservanza delle disposizioni dell'art. 42 della Legge del 20 dicembre 2002.

c) Prestito di titoli

Gli attuali e futuri Comparti non si avvalgono della possibilità legale di far uso dei prestiti di titoli.

5. Operazioni pronti contro termine

Gli attuali e futuri Comparti non si avvalgono della possibilità legale di far uso di operazioni pronti contro termine.

6. Ripartizione dei rischi

a) Il singolo Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in titoli o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente. Il Comparto non può investire più del 20% del suo patrimonio netto in depositi presso lo stesso organismo.

Il rischio di controparte in caso di operazioni del Fondo su derivati OTC non può superare le seguenti percentuali:

- il 10% del patrimonio netto del Comparto se la controparte è un istituto di credito ai sensi dell'art. 41, par. 1 lettera f) della Legge del 20 dicembre 2002, e
- il 5% del patrimonio netto del Comparto in tutti gli altri casi.

b) Il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di un emittente nel quale la Società di gestione ha investito più del 5% del patrimonio netto di un Comparto non può superare il 40% del patrimonio netto di quel Comparto. Questo limite non si applica a depositi e operazioni su derivati OTC effettuati con istituti finanziari soggetti al controllo di un organo di vigilanza.

Fermi restando i limiti massimi di cui alla lettera a), la Società di gestione può investire presso lo stesso organismo fino al 20% del patrimonio netto del rispettivo Comparto in un mix di:

- titoli o strumenti del mercato monetario emessi da tale organismo e/o
- depositi presso lo stesso organismo e/o
- operazioni su derivati OTC con tale organismo.

c) Il limite del 10% del patrimonio netto di un Comparto, di cui al par. 6, lettera a) prima frase del presente articolo può salire al 35% del patrimonio netto del rispettivo Comparto se i titoli o strumenti del mercato monetario da acquistare sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, da sue amministrazioni locali, da uno Stato terzo o da organismi internazionali di diritto pubblico dei quali facciano parte uno o più Stati membri.

d) Il limite del 10% del patrimonio netto di un comparto, di cui al par. 6, lettera a) prima frase del presente articolo, può salire al 25% del patrimonio netto del rispettivo Comparto se le obbligazioni da acquistare sono emesse da un istituto di credito con sede in uno Stato membro dell'Unione europea che sia soggetto a una vigilanza pubblica particolare a norma di leggi che tutelano gli obbligazionisti. In particolare, i proventi dell'emissione di tali obbligazioni devono essere investiti, nel rispetto delle leggi vigenti, in valori patrimoniali che per tutta la durata delle obbligazioni coprano a sufficienza gli impegni da queste derivanti e che, in caso d'inadempienza dell'emittente, siano destinati prioritariamente al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi maturati.

Qualora un Comparto investa più del 5% del suo patrimonio netto in obbligazioni di tali emittenti, il valore complessivo di tali investimenti non può superare l'80% del patrimonio netto del Comparto interessato.

e) Il limite del 40% del patrimonio netto del Comparto di cui al par. 6, lettera b) prima frase del presente articolo non trova applicazione nei casi previsti dalle lettere c) e d).

f) I limiti d'investimento del 10%, 35% e 25% del patrimonio netto del rispettivo Comparto di cui al par. 6, lettere da a) a d) del presente articolo non possono essere cumulati; pertanto gli investimenti in titoli e strumenti del mercato monetario dello stesso emittente o in depositi presso tale emittente o in derivati dello stesso emittente non possono complessivamente superare il 35% del patrimonio netto del singolo Comparto.

Le società che, ai fini della redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983, in virtù dell'art. 54, par. 3 lettera g) del trattato relativamente al bilancio consolidato (GUCE L 193 del 18 luglio 1983, pag. 1), o secondo principi contabili internazionali riconosciuti, appartengono allo stesso gruppo sono da considerare come un'unica entità ai fini del calcolo dei limiti d'investimento previsti nel par. 6, lettere da a) a f) del presente articolo. Il singolo Comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti del mercato monetario dello stesso gruppo di imprese.

g) Salvi restando i limiti d'investimento fissati dall'art. 48 della Legge del 20 dicembre 2002, la Società di gestione può investire fino al 20% del patrimonio netto di un Comparto in azioni e obbligazioni di un unico

organismo qualora la politica d'investimento del Comparto in questione sia quella di replicare la composizione di un indice azionario o obbligazionario riconosciuto dall'Autorità di vigilanza lussemburghese, a condizione che:

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice costituisca un campione rappresentativo del mercato al quale fa riferimento, e
- l'indice sia pubblicato nella debita forma.

Il suddetto limite d'investimento si eleva al 35% del patrimonio netto del Comparto laddove ciò sia giustificato da circostanze eccezionali che si verificano sui mercati, segnatamente sui mercati regolamentati in cui determinati titoli o strumenti del mercato monetario sono fortemente dominanti. Tale limite è consentito solo per investimenti presso uno stesso emittente. La facoltà della Società di gestione di avvalersi di tale possibilità è specificata per ogni singolo Comparto nel rispettivo allegato al Prospetto informativo.

h) In deroga a quanto indicato all'art. 43 della Legge del 20 dicembre 2002, è consentito, nell'osservanza del principio della ripartizione dei rischi, investire fino al 100% del patrimonio netto del singolo Comparto in titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, da sue amministrazioni locali, da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi internazionali di diritto pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE. In ogni caso, ogni Comparto deve detenere titoli appartenenti ad almeno sei diverse emissioni, e il valore dei titoli di una stessa emissione non può superare il 30% del patrimonio netto del Comparto interessato.

i) Per conto dei singoli Comparti può essere investito fino al 10% del rispettivo patrimonio netto in OICVM o in OIC ai sensi della sezione 2, lettera e) del presente articolo, salvo quanto diversamente previsto dall'allegato specifico del Prospetto informativo per il Comparto interessato. Ove la politica d'investimento del Comparto preveda investimenti superiori al 10% del rispettivo patrimonio netto in OICVM o in OIC si sensi della sezione 2, lettera e) del presente articolo, trovano applicazione le successive lettere j) e k).

j) Per conto del singolo Comparto non è consentito, ai sensi dell'art. 41, par. 1 lettera e) della Legge del 20 dicembre 2002 investire più del 20% del rispettivo patrimonio netto in quote di un unico OICVM o di un unico altro OIC, fermo restando che ai sensi dell'art. 41, par. 1 lettera e) della Legge del 20 dicembre 2002, ogni Comparto di un OICVM o di altro OIC multicomparto i cui attivi rispondano esclusivamente dei diritti degli Investitori del Comparto in questione nei confronti di creditori i cui crediti siano nati in occasione della creazione, della durata o della liquidazione del Comparto stesso, è da considerare un OICVM o un OIC autonomo.

k) Per conto del singolo Comparto non può essere investito più del 30% del suo patrimonio netto in altri OIC. In tal caso, i limiti d'investimento di cui all'art. 43 della Legge del 20 dicembre 2002 rispetto ai valori patrimoniali degli OICVM o OIC le cui quote vengono acquistate non devono essere osservati.

l) Se un OICVM acquista quote di altri OICVM e/o di altri OIC gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa Società di gestione ovvero da una società con la quale la Società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o in virtù di una considerevole partecipazione diretta o indiretta, né la Società di gestione né l'altra società possono addebitare, per mezzo dell'OICVM, commissioni (ivi incluse commissioni di emissione e di rimborso), per le sottoscrizioni e i rimborsi relativi alle quote di tali altri OICVM e/o OIC. In linea generale, l'acquisto di quote di fondi target può dar luogo all'applicazione di una commissione di gestione a livello del fondo target. Il Fondo pertanto si astiene dall'investire in fondi

target soggetti a una commissione di gestione superiore al 3%. Nella relazione annuale del Fondo sono riportate informazioni in merito alla quota massima di commissione di gestione a carico dei singoli Comparti e dei fondi target.

m) Alla Società di gestione non è consentito utilizzare gli OICVM da essa gestiti ai sensi della Parte I della Legge del 20 dicembre 2002 per acquistare un quantitativo tale di azioni con diritto di voto da permetterle di esercitare un'influenza notevole sulla direzione di un emittente.

n) La Società di gestione, inoltre, non può acquisire per conto del Fondo più del

- 10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
- 10% delle obbligazioni emesse da uno stesso emittente,
- 25% delle quote emesse da uno stesso OICVM e/o da uno stesso OIC, e
- 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

o) I limiti d'investimento previsti al par. 6, lettere m) e n) non si applicano a:

- titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o da sue amministrazioni locali, o da uno Stato terzo;
- titoli e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali di diritto pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri;
- azioni detenute da un Comparto nel capitale di una società di uno Stato terzo che investe il suo patrimonio prevalentemente in titoli di emittenti residenti in tale Stato, se a norma della legislazione dello stesso tale partecipazione costituisce per il Comparto in questione la sola possibilità di investire in titoli di emittenti di tale Stato.

Tuttavia, questa deroga vale unicamente a condizione che la società dello Stato non membro dell'Unione europea rispetti nella sua politica d'investimento i limiti fissati dagli articoli 43, 46 e 48, paragrafi 1 e 2 della Legge del 20 dicembre 2002. In caso di superamento dei limiti di cui agli articoli 43 e 46 della Legge del 20 dicembre 2002, si applica – mutatis mutandis – l'art. 49 della Legge del 20 dicembre 2002.

7. Liquidità

Il patrimonio netto di un Comparto può essere detenuto in parte, ma solo a titolo accessorio, in strumenti liquidi.

8. Divieto di prestiti e gravami

a) Il patrimonio del singolo Comparto non può essere costituito in pegno o altrimenti gravato di vincoli, venduto a scopo di garanzia o ceduto in garanzia, salvo qualora si tratti dell'assunzione di crediti ai sensi della successiva lettera b) ovvero di cauzioni prestate in relazione all'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari.

b) Possono essere assunti prestiti a carico del patrimonio di un Comparto solo a breve termine e nel limite massimo del 10% del patrimonio netto del Comparto in questione. Tali disposizioni non si applicano all'acquisto di divise mediante prestiti "back to back".

c) A carico del patrimonio di un Comparto non possono essere concessi crediti né assunti obblighi di garanzia per terzi; tale divieto non impedisce l'acquisizione di titoli, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non ancora interamente liberati a norma dell'art. 41, par. 1, lettere e), g) e h) della Legge del 20 dicembre 2002.

9. Ulteriori direttive d'investimento

a) Non sono ammesse vendite allo scoperto di titoli.

b) Il patrimonio di un Comparto non può essere investito in immobili, metalli preziosi o certificati che rappresentano tali metalli, *futures* su metalli preziosi, *commodities* o *futures* su *commodities*.

c) Non possono essere assunte per conto di un Comparto passività che, sommate ai prestiti di cui alla sezione 8, lettera b) del presente articolo superino il 10% del patrimonio netto del Comparto stesso.

10. I limiti d'investimento riportati in questo articolo si riferiscono al momento dell'acquisto dei titoli. Ove successivamente le percentuali vengano superate a causa di movimenti delle quotazioni o per motivi diversi da nuovi acquisti, la Società di gestione si attiva immediatamente, nell'interesse degli Investitori, per ripristinare la situazione precedente.

Articolo 5 - Quote

1. Per quote si intende le quote del rispettivo Comparto. Le quote sono rappresentate da certificati rappresentativi della partecipazione. Potranno essere emesse sia quote nominative che quote al portatore. Le quote dei Comparti sono emesse sotto forma di certificati e con la denominazione indicata nell'allegato al Prospetto Informativo relativo al Comparto interessato. In caso di emissione di quote nominative, queste vengono iscritte nel registro dei detentori di quote dall'Agente di registrazione e trasferimento del Fondo, il quale provvede ad inviare agli Investitori interessati, all'indirizzo indicato nel registro quote, la conferma dell'avvenuta iscrizione. Gli Investitori non hanno diritto a ricevere certificati singoli né per le quote al portatore né per le quote nominative. I tipi di quote sono specificati per ogni singolo Comparto nel rispettivo allegato al Prospetto informativo.

2. Tutte le quote di un Comparto comportano sostanzialmente gli stessi diritti, salvo decisione della Società di gestione di emettere classi diverse di quote nell'ambito di uno stesso Comparto ai sensi del par. 3 del presente articolo.

3. La Società di gestione può decidere di istituire di volta in volta, all'interno di un Comparto, due o più classi di quote. Le classi di quote possono differenziarsi per caratteristiche e diritti in funzione della destinazione dei proventi, della struttura delle commissioni o per altre caratteristiche e diritti specifici.

Tutte le quote di una classe hanno gli stessi diritti, dal giorno dell'emissione, per quanto riguarda ricavi, variazioni positive dei corsi e proventi di liquidazione. Se per il singolo Comparto vengono create classi di quote, il fatto è segnalato, unitamente alle caratteristiche e diritti specifici di tali classi, nel rispettivo allegato al Prospetto informativo.

Articolo 6 - Calcolo del valore pro quota

1. Il patrimonio netto del Fondo è espresso in euro (EUR) (“valuta di riferimento”).
2. Il valore di una quota (“valore pro quota”) è espresso nella valuta indicata nel rispettivo allegato al Prospetto informativo (“valuta del Comparto”), a meno che in tale allegato non sia indicata, per eventuali altre classi di quote, una valuta diversa da quella del Comparto (“valuta di una classe di quote”).
3. Il valore pro quota è determinato dalla Società di gestione, o da un suo incaricato, sotto il controllo della Banca depositaria in ogni dato giorno di valorizzazione (“**giorno di valorizzazione**”) relativo al comparto interessato, a condizione che le banche in Lussemburgo siano aperte nei suddetti giorni per ordinarie operazioni, con esclusione del 24 e 31 dicembre (“**giorno lavorativo bancario**”). Il calcolo del valore pro-quota per ogni giorno di valorizzazione è effettuato nel giorno lavorativo bancario successivo (“**giorno di calcolo**”).

La Società di gestione ha comunque facoltà di rilevare il valore pro quota per i giorni 24 e 31 dicembre dell’anno, e in tal caso la rilevazione del valore non vale come calcolo del valore pro quota in un dato giorno di valorizzazione ai sensi della precedente prima frase del presente paragrafo 3. Ne consegue che gli Investitori non possono richiedere l’emissione, il rimborso e/o la conversione di quote sulla base del valore pro quota rilevato nei giorni 24 e 31 dicembre di un anno.

4. Per la determinazione del valore pro quota si calcola, per ogni giorno di valorizzazione, il valore degli attivi patrimoniali del Comparto interessato, detratte le sue passività, (“patrimonio netto del Comparto”) e si divide per il numero delle quote di quel Comparto in circolazione nel giorno di valorizzazione in questione, arrotondando il risultato al secondo decimale.

5. Qualora, in virtù di disposizioni legislative o ai sensi delle norme del presente Regolamento di gestione debbano essere date informazioni, nella relazione annuale e semestrale o in altre statistiche finanziarie, in merito alla situazione patrimoniale complessiva del Fondo, gli attivi patrimoniali del singolo Comparto vengono convertiti nella valuta di riferimento. Il patrimonio netto del singolo Comparto è calcolato applicando i seguenti principi:

a) i titoli e gli strumenti del mercato monetario quotati in una borsa valori vengono valorizzati all’ultima quotazione di chiusura disponibile nel giorno di valorizzazione. Qualora un titolo sia quotato su più borse valori, fa testo l’ultima quotazione di chiusura del giorno di valorizzazione nella borsa che costituisce la piazza principale per il titolo in questione.

b) I titoli e gli strumenti del mercato monetario non quotati in borsa ma comunque negoziati in un mercato regolamentato sono valorizzati alla quotazione, non inferiore al corso denaro e non superiore al corso lettera del giorno di valorizzazione, che la Società di gestione ritenga la miglior quotazione possibile alla quale i titoli possono essere venduti.

c) Il valore di *futures*, contratti a termine e opzioni negoziati in borse valori o altri mercati regolamentati è calcolato sulla base dell’ultima quotazione di chiusura disponibile nel giorno di valorizzazione di tali contratti sulle borse o altri mercati regolamentati sui quali tali *futures*, contratti a termine o opzioni del rispettivo Comparto sono negoziati; qualora un *future*, un contratto a termine o un’opzione non possa essere liquidato nel giorno in cui viene determinato il valore patrimoniale netto, la base di valorizzazione per tale contratto è decisa dal Consiglio di amministrazione in modo adeguato e ragionevole.

d) Il valore di *futures*, contratti a termine e opzioni non negoziati in borse valori o altri mercati regolamentati (Derivati OTC) corrisponde al rispettivo valore netto di liquidazione determinato nel giorno di

valorizzazione conformemente alle direttive della Società di gestione su base uniforme per tutti i vari tipi di contratti. Gli *swap* sono valorizzati al prezzo di mercato. Nel caso di *swap* su tassi, si fa riferimento all'evoluzione dei relativi tassi.

e) Le quote di un OICVM o OIC sono valorizzate all'ultimo prezzo di rimborso risultante nel relativo giorno di valorizzazione. Qualora per queste quote sia sospeso il rimborso o non venga determinato il prezzo di rimborso, tali quote e tutti gli altri valori patrimoniali vengono valorizzati al relativo prezzo di mercato determinato dalla Società di gestione in buona fede e in base a regole di valorizzazione generalmente accettate e verificabili da parte della Società di revisione.

f) Nel caso in cui le relative quotazioni non siano rappresentative e qualora non siano state determinate quotazioni per titoli diversi da quelli citati alle lettere a) e b), tali titoli nonché tutti gli altri valori patrimoniali legalmente ammessi sono valorizzati al relativo valore di mercato, determinato in buona fede dalla Società di gestione sulla base del prezzo di vendita presumibilmente ottenibile.

g) Le liquidità vengono valorizzate al valore nominale più interessi.

h) Il valore di mercato di titoli e altri investimenti denominati in divise diverse dalla valuta di riferimento viene convertito nella valuta del rispettivo Comparto all'ultimo cambio medio disponibile. Eventuali differenze di cambio negative o positive vengono, secondo i casi, aggiunte o detratte.

Il patrimonio netto del Comparto viene decurtato delle eventuali distribuzioni ai relativi Investitori.

6. Il calcolo del valore pro quota avviene separatamente per ogni singolo Comparto, conformemente ai criteri sopra riportati. Tuttavia, qualora siano state istituite classi di quote per un Comparto, il relativo calcolo del valore pro quota avviene, conformemente ai criteri sopra riportati, separatamente per ogni classe di quote. La composizione e l'imputazione degli attivi avvengono sempre a livello del singolo Comparto.

Articolo 7 - Sospensione del calcolo del valore pro quota

1. La Società di gestione è autorizzata a sospendere temporaneamente il calcolo del valore pro quota qualora sussistano circostanze che rendano necessaria la sospensione e ciò rientri nel miglior interesse degli Investitori, e in particolare:

a) nei periodi di chiusura, per motivi diversi dalle festività legali o bancarie, di una borsa valori o altro mercato regolamentato in cui sia quotata o negoziata una parte considerevole dei beni patrimoniali del Comparto, o nei quali in tale borsa o mercato di riferimento siano state sospese o limitate le contrattazioni;

b) nei casi in cui sia stato sospeso il calcolo delle quote del fondo in cui è stato investito il patrimonio del rispettivo Comparto e non sia quindi disponibile la valorizzazione attuale di tali quote;

c) in situazioni di emergenza, nelle quali la Società di gestione non possa disporre delle quote del Comparto o le sia impossibile trasferire liberamente il controvalore degli acquisti o delle vendite degli investimenti o effettuare normalmente il calcolo del valore pro quota.

2. Gli Investitori che abbiano presentato domanda di sottoscrizione o di rimborso o di conversione vengono immediatamente informati in merito alla sospensione del calcolo del valore pro quota e ricevono parimenti notifica immediata della ripresa di tale calcolo.

3. In caso di sospensione del calcolo del valore pro quota, l'Investitore ha facoltà di revocare una domanda di sottoscrizione, rimborso o conversione fino al momento in cui è resa nota la ripresa del calcolo del valore pro quota.

Articolo 8 - Emissione di quote

1. Le quote vengono emesse al prezzo di emissione in ogni giorno di valorizzazione. Il prezzo di emissione è pari al valore pro quota ai sensi dell'art. 6, par. 4 del presente Regolamento di gestione maggiorato di una commissione di emissione a favore del soggetto e di importo massimo specificato nel rispettivo allegato al Prospetto informativo. Al prezzo di emissione possono aggiungersi tasse o altri oneri dovuti nei rispettivi paesi di distribuzione.

2. Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di quote nominative possono essere inoltrate alla Società di gestione, alla Banca depositaria, all'Agente di registrazione e trasferimento, all'Agente di distribuzione e all'Agente di pagamento. Gli Agenti di accettazione sopra menzionati sono tenuti a trasmettere immediatamente le domande di sottoscrizione all'Agente di registrazione e trasferimento. La data che fa fede è quella in cui le domande pervengono all'Agente di registrazione e trasferimento, il quale accetta le domande di sottoscrizione a nome della Società di gestione.

Le domande di sottoscrizione per l'acquisto di quote al portatore vengono inoltrate all'Agente di registrazione e trasferimento dall'Agente presso il quale il sottoscrittore detiene il suo deposito. La data che fa fede è quella in cui le domande pervengono all'Agente di registrazione e trasferimento.

Le domande di sottoscrizione complete pervenute all'Agente di registrazione e trasferimento entro le ore 15.00 (CET) di un giorno lavorativo bancario precedente un giorno di valorizzazione ("termine di accettazione degli ordini") sono regolate al prezzo di emissione del giorno di valorizzazione successivo. La Società di gestione si accerta in ogni caso che l'emissione di quote sia regolata sulla base di un valore pro quota non preventivamente noto all'investitore. Tuttavia, qualora sussista a carico dell'investitore il sospetto di un'attività di *Late Trading*, la Società di gestione può rifiutare l'accettazione della domanda di sottoscrizione fintanto che il richiedente non abbia fugato ogni dubbio in merito alla domanda stessa.

Le domande di sottoscrizione complete pervenute all'Agente di registrazione e trasferimento oltre il termine di accettazione degli ordini sono regolate al prezzo di emissione del secondo giorno di valorizzazione successivo.

Qualora il controvalore della quota sottoscritta non sia disponibile alla data in cui la domanda di sottoscrizione completa è pervenuta all'Agente di registrazione e trasferimento o qualora la domanda di sottoscrizione sia erronea o incompleta, essa s'intende accettata da parte dell'Agente di registrazione e trasferimento alla data in cui il controvalore delle quote sottoscritte è disponibile o l'Agente di registrazione e trasferimento riceve la domanda di sottoscrizione corretta.

Quando il prezzo di emissione perviene alla Banca depositaria, questa trasferisce le quote al portatore, per conto della Società di gestione, accreditandole all'Agente presso il quale il sottoscrittore detiene il suo deposito.

Il prezzo di emissione è dovuto alla Banca depositaria a Lussemburgo, entro tre giorni lavorativi bancari dal corrispondente giorno di valorizzazione, nella rispettiva valuta del Comparto ovvero, nel caso di più classi di quote, nella rispettiva valuta della classe di quote.

Qualora il controvalore defluisca dal patrimonio del Fondo, in particolare a causa di recesso o di mancata riscossione di un addebito o per altri motivi, la Società di gestione procede, nell'interesse del Fondo, al

rimborso delle quote interessate. Eventuali differenze risultanti dal rimborso delle quote, che abbiano ripercussioni negative sul patrimonio del Fondo, sono a carico del richiedente. Non sono contemplati in questa clausola i casi di recesso basati sulla normativa di tutela dei consumatori.

Articolo 9 – Limitazione e sospensione dell'emissione di quote

1. La Società di gestione può, in qualsiasi momento, a propria discrezione e senza dover fornire motivazioni, rifiutare una domanda di sottoscrizione ovvero limitare temporaneamente o sospendere in via definitiva l'emissione di quote, o rimborsare delle quote contro pagamento del prezzo di rimborso, ove ciò si riveli necessario nell'interesse degli Investitori, nel pubblico interesse ovvero a tutela del Fondo o del rispettivo Comparto.

2. In tal caso, l'Agente di registrazione e trasferimento procede senza indugio al rimborso, senza interessi, dei versamenti pervenuti per domande di sottoscrizione non ancora evase.

Articolo 10 - Rimborso e conversione di quote

1. Gli Investitori hanno il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle proprie quote al valore pro quota conformemente all'art. 6, par. 4 del presente Regolamento di gestione, eventualmente al netto di una commissione di rimborso ("commissione di rimborso"). Tale rimborso viene effettuato esclusivamente in un giorno di valorizzazione. Qualora venga applicata una commissione di rimborso, il suo importo per il Comparto in questione è specificato nel rispettivo allegato al Prospetto informativo. In taluni paesi, il prezzo di rimborso è decurtato delle imposte e altri oneri ivi vigenti. All'atto del pagamento del prezzo di rimborso, la quota interessata si estingue.

2. Il pagamento agli Investitori del prezzo di rimborso e degli eventuali altri importi avviene tramite la Banca depositaria o l'Agente di pagamento. L'obbligo di pagamento da parte della Banca depositaria sussiste solo nella misura in cui non esistano disposizioni di legge, per es. norme valutarie o altre circostanze al di fuori del suo controllo, che impediscano il trasferimento del prezzo di rimborso nel paese del richiedente. La Società di gestione può rimborsare quote unilateralmente dietro pagamento del prezzo di rimborso se lo ritiene nel miglior interesse di tutti gli Investitori ovvero necessario a tutela degli investitori o di un Comparto.

3. La conversione di tutte le quote, o di una parte di esse, in quote di un altro Comparto avviene sulla base del valore pro quota dei Comparti interessati determinato ai sensi dell'art. 6, par. 4 del presente Regolamento di gestione, previa eventuale applicazione di una commissione di conversione a favore del soggetto e di importo specificato nell'allegato al Prospetto Informativo relativo al Comparto interessato, pari comunque all'aliquota minima pari alla differenza tra la commissione di emissione del Comparto le cui quote sono da convertire e la commissione di emissione del Comparto verso il quale avviene la conversione. Qualora la commissione di conversione non sia applicabile, ciò è specificato nell'allegato al Prospetto informativo riguardante il rispettivo Comparto.

La conversione di quote in quelle di un altro Comparto o di un'altra classe di quote è possibile soltanto se l'investitore soddisfa le condizioni per l'acquisto diretto di quote del Comparto in questione o della classe di quote interessata.

Se un Comparto offre più classi di quote, sarà effettuata anche la conversione di quote di una classe in quote di un'altra classe all'interno dello stesso Comparto, salvo indicazione contraria dell'allegato al Prospetto informativo riguardante il Comparto e a condizione che l'investitore soddisfi le condizioni previste in tale allegato in merito all'investimento diretto nella classe di quote in questione. In questi casi non viene applicata alcuna commissione di conversione.

La Società di gestione può respingere una domanda di conversione relativa a un determinato Comparto qualora lo ritenga nell'interesse del Fondo o del Comparto o nell'interesse degli Investitori.

4. Le domande, debitamente compilate, di rimborso o di conversione rispettivamente per il rimborso o la conversione di quote nominative possono essere inoltrate alla Società di gestione, alla Banca depositaria, all'Agente di registrazione e trasferimento, all'Agente di distribuzione e all'Agente di pagamento. Gli Agenti di accettazione sopra menzionati sono tenuti a trasmettere immediatamente le domande di rimborso o conversione all'Agente di registrazione e trasferimento. La data che fa fede è quella in cui le domande pervengono all'Agente di registrazione e trasferimento.

Una domanda di rimborso o di conversione per il rimborso o la conversione di quote nominative s'intende completa quando contiene il cognome e l'indirizzo dell'investitore, il numero ovvero il controvalore delle quote da rimborsare o da convertire e le denominazioni dei Comparti, e quando è firmata dall'investitore in questione.

Le domande complete per il rimborso o la conversione di quote al portatore vengono inoltrate all'Agente di registrazione e trasferimento dall'Agente presso il quale l'investitore detiene il suo deposito.

Le domande complete di rimborso o di conversione pervenute entro il termine di accettazione degli ordini sono regolate al valore pro quota del giorno di valorizzazione successivo, detratta l'eventuale commissione di rimborso e tenuto conto della commissione di conversione. La Società di gestione si accerta in ogni caso che il rimborso o la conversione di quote siano regolati sulla base di un valore pro quota non preventivamente noto all'investitore.

Le domande complete di rimborso o di conversione pervenute oltre il termine di accettazione degli ordini sono regolate al valore pro quota del secondo giorno di valorizzazione successivo, detratta l'eventuale commissione di rimborso e tenuto conto della commissione di conversione.

La data e l'ora che fanno fede sono quelle in cui le domande di rimborso o di conversione per quote nominative e al portatore pervengono all'Agente di registrazione e trasferimento. Il versamento del prezzo di rimborso avviene entro tre giorni lavorativi bancari successivi al relativo giorno di valorizzazione, nella valuta del rispettivo Comparto ovvero, nel caso di più classi di quote, nella valuta della rispettiva classe di quote. Nel caso di quote nominative, il versamento avviene su un conto indicato dall'investitore.

Gli importi frazionari derivanti dalla conversione di quote al portatore sono conguagliati in contanti dalla Banca depositaria.

5. La Società di gestione è autorizzata a sospendere temporaneamente il rimborso o la conversione di quote in caso di sospensione del calcolo del valore pro quota.

6. Previo consenso della Banca depositaria e per la salvaguardia degli interessi degli Investitori, la Società di gestione è autorizzata ad effettuare rimborsi massicci solo dopo aver venduto senza indugio una quantità equivalente di valori patrimoniali del Comparto interessato. In tal caso, il rimborso avviene al prezzo di rimborso al momento vigente. Lo stesso vale per le domande di conversione di quote. La Società di gestione si accerta comunque che il patrimonio del rispettivo Comparto disponga di liquidità sufficiente per poter effettuare senza indugio rimborsi o conversioni di quote su domanda degli Investitori in condizioni normali.

Articolo 11 - Spese

Sono a carico del rispettivo Comparto le seguenti spese, purché sostenute in relazione al suo patrimonio:

1. Alla Società di gestione viene riconosciuta, per la gestione del rispettivo Comparto e a carico del patrimonio di quel Comparto, una commissione annua pari al massimo allo 0,40% del patrimonio netto del Comparto. L'aliquota, il calcolo e il versamento di tale commissione avvengono come indicato, per il Comparto in questione, nel rispettivo allegato al Prospetto informativo.

Laddove la Società di gestione abbia diritto a commissioni di consulenza specifiche in relazione ad investimenti dei beni del comparto in determinati fondi, questi si intendono parte dei beni del comparto come reddito diverso. In ogni caso, ai sensi dell'Articolo 11, n. 8 a) del presente Regolamento di gestione, alle suddette commissioni di consulenza potranno essere addebitati dei costi di procedura per un importo pari a 30 punti base del volume del fondo investito, in particolare per la creazione, fatturazione, regolamento e gestione di dette commissioni di consulenza con conseguente riduzione della quota di commissione di gestione maturata a beneficio del fondo.

2. All'eventuale Consulente per gli investimenti è riconosciuta una commissione a carico della Società di gestione o del patrimonio del rispettivo Comparto. Laddove tale commissione sia posta a carico del patrimonio del Comparto interessato, il relativo importo, la sua determinazione e modalità di pagamento sono indicate, per il Comparto in questione, nel rispettivo allegato al Prospetto informativo. Questa commissione deve essere maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile.

3. Ad ogni gestore del fondo è riconosciuta una commissione, a carico della Società di gestione o del patrimonio del rispettivo Comparto. Laddove tale commissione sia posta a carico del patrimonio del Comparto interessato, il relativo importo, la sua determinazione e modalità di pagamento sono indicate nel rispettivo allegato al Prospetto informativo. Questa commissione deve essere maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile.

Inoltre, una Commissione di Performance potrà essere riconosciuta alla Società di gestione e/o al consulente per gli investimenti e/o ad ogni gestore del fondo e sarà a carico del patrimonio del Comparto interessato in accordo con quanto previsto nel Prospetto Informativo. Questa commissione deve essere maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile.

4. La Banca depositaria riceve, per l'espletamento delle loro funzioni previste, rispettivamente, dal contratto di banca depositaria, la commissione usualmente applicata nel Granducato di Lussemburgo. L'ammontare, il calcolo e il versamento sono indicati nell'allegato al Prospetto informativo. La commissione deve essere maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile.

5. Al patrimonio del singolo Comparto verrà addebitata una commissione per la gestione centrale usualmente applicata alle condizioni di mercato. L'ammontare, il calcolo e il versamento della commissione per la gestione centrale è indicata nel rispettivo allegato al Prospetto informativo. Tale commissione deve essere maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile.

6. Al patrimonio del singolo Comparto verrà addebitata una commissione di registrazione e di trasferimento usualmente applicata alle condizioni di mercato. L'ammontare, il calcolo e il versamento della commissione di registrazione e di trasferimento sono indicate nel rispettivo allegato al Prospetto informativo. Tale commissione deve essere maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile.

7. L'agente di distribuzione può ricevere una commissione derivante dal rispettivo patrimonio del comparto il cui ammontare massimo, il calcolo e il versamento è indicato nel relativo allegato al Prospetto informativo. Tale commissione deve essere maggiorata dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile.

8. Sono a carico del rispettivo Comparto, oltre ai costi sopra descritti, anche le seguenti spese, purché sostenute in relazione al suo patrimonio:

a) le spese legate all'acquisto, detenzione e cessione di beni patrimoniali, in particolare i normali oneri bancari per la negoziazione di titoli e altri valori mobiliari e diritti del Fondo o di un Comparto e per la loro custodia, nonché gli usuali oneri bancari per la custodia all'estero di quote di fondi d'investimento stranieri;

b) tutti gli oneri di gestione e custodia all'estero, addebitati da altre banche corrispondenti e/o stanze di compensazione (per es.: Clearstream Banking S.A) riguardo ai valori mobiliari dei singoli Comparti, nonché tutte le spese di esecuzione, invio e assicurazione relative alle operazioni in titoli dei rispettivi Comparti di competenza delle quote del Fondo;

c) i costi di transazione per l'emissione e il rimborso di quote;

d) in aggiunta a quanto sopra, alla Banca depositaria, all'Amministrazione centrale, alla Società di gestione e all'Agente di registrazione e trasferimento viene riconosciuto il rimborso delle spese proprie sostenute in relazione al patrimonio del rispettivo Comparto, nonché di altre spese e costi derivanti dalla necessità di avvalersi dei servizi di terzi. La Banca depositaria percepisce inoltre le consuete spese bancarie;

e) commissioni bancarie applicabili secondo l'uso, in relazione allo svolgimento della funzione di promotori;

f) le imposte applicate sul patrimonio del Fondo o dei Comparti, sul reddito degli stessi nonché sugli esborsi a carico dei singoli Comparti;

g) le spese per consulenza legale fornita alla Società di gestione o alla Banca depositaria, se richiesta nel miglior interesse degli Investitori dei singoli Comparti;

h) le spese di revisione contabile;

i) le spese di redazione, preparazione, deposito, pubblicazione, stampa e invio della documentazione relativa al Fondo, in particolare degli eventuali certificati di partecipazione nonché della emissione di nuove cedole e di riaffogliamento del Prospetto semplificato, del Prospetto informativo, delle relazioni annuali e semestrali, dei prospetti patrimoniali, delle comunicazioni agli Investitori, degli avvisi di convocazione, degli avvisi di distribuzione o delle domande di autorizzazione nei paesi nei quali devono essere distribuite le quote del Fondo o di un Comparto, e infine della corrispondenza con le autorità di vigilanza competenti;

j) gli oneri amministrativi da versare alle autorità in relazione al Fondo o ad un Comparto, in particolare quelli dovuti all'autorità di vigilanza lussemburghese e alle autorità di vigilanza di altri Stati, nonché i diritti di deposito dei documenti del Fondo;

k) le spese relative all'eventuale ammissione alla quotazione in borsa;

- l) le spese di pubblicità e quelle direttamente connesse all'offerta e alla vendita delle quote;
- m) le spese assicurative;
- n) commissioni, esborsi e altre spese sostenute dagli Agenti di pagamento e dagli Agenti di distribuzione nonché da altri agenti da istituire all'estero, da addebitare al patrimonio del rispettivo Comparto;
- o) interessi relativi a crediti assunti a norma dell'art. 4 del Regolamento di gestione;
- p) esborsi di un eventuale comitato per gli investimenti;
- q) esborsi del Consiglio di amministrazione;
- r) spese di costituzione del Fondo o dei singoli Comparti e per l'emissione iniziale delle quote;
- s) spese d'esercizio generali del Fondo;
- t) altre spese di gestione che possono essere addebitate da parte della Società di gestione a titolo di commissione globale pari al max dello 0, 30%/anno calcolata sul patrimonio netto del Comparto, con riferimento, in particolare, (i) alla salvaguardia delle funzioni di coordinamento in relazione alla autorizzazione del Fondo, rispettivamente dei singoli Comparti di distribuzione, rispettivamente all'offerta delle quote in altri paesi, (ii) alla verifica di particolare materiale pubblicitario così come (iii) ad ulteriori attività che prescindono da quelle di ordinaria gestione così come ulteriori spese operative.
- u) ulteriori spese di gestione incluse le spese per le associazioni di categoria;
- v) spese per l'attribuzione della performance;
- w) spese relative all'implementazione, l'utilizzo e l'assistenza di un sistema automatizzato di gestione degli ordini o altri sistemi IT (inclusi Hardware e Software) che possono rendersi necessari per la gestione del Fondo/Comparto; e
- x) spese per la valutazione di solvibilità del Fondo o dei Comparti da parte di agenzie di rating nazionali e internazionali riconosciute.

Tutte le spese, le commissioni e gli esborsi di cui sopra devono essere maggiorati dell'eventuale imposta sul valore aggiunto.

Tutte le spese vengono imputate, in primo luogo, ai proventi ordinari e alle plusvalenze e poi al patrimonio del rispettivo Comparto.

Le spese di costituzione del Fondo (che possono contenere tra l'altro i seguenti costi: preparazione e approvazione della documentazione del Fondo e dei documenti relativi allo stesso, consulenza esterna, approvazione del processo di redazione con i rispettivi consulenti) e di emissione iniziale delle quote sono a carico del patrimonio dei Comparti esistenti al momento della costituzione e sono ammortizzate nei primi cinque esercizi finanziari. Le spese di costituzione e le altre spese sopra descritte non imputabili esclusivamente a un determinato Comparto sono ripartite dalla Società di gestione proporzionalmente sui patrimoni dei singoli Comparti.

La Società di gestione è preposta alla ripartizione pro rata basandosi sul singolo patrimonio del Comparto dei costi di costituzione e degli altri costi citati non esclusivamente correlati ad un determinato patrimonio del Comparto.

Le spese relative all'istituzione di nuovi Comparti sono a carico del patrimonio dei Comparti interessati e sono ammortizzate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni dall'istituzione.

Articolo 12 - Destinazione dei proventi

1. La Società di gestione può decidere di distribuire agli Investitori i proventi realizzati da un Comparto ovvero di capitalizzarli nel patrimonio del rispettivo Comparto. Questa indicazione è riportata per ogni Comparto nel rispettivo allegato al Prospetto informativo.

2. Possono essere distribuiti i proventi netti ordinari e le plusvalenze realizzate sulle quotazioni. Possono essere oggetto di distribuzione anche le plusvalenze non realizzate sulle quotazioni nonché altri attivi purché il patrimonio netto complessivo del Fondo non scenda, a seguito della distribuzione, sotto l'importo di 1.250.000 euro.

3. Le distribuzioni sono pagate alle quote in circolazione nel giorno di distribuzione.

e possono avvenire, in tutto o in parte, in forma di quote gratuite. Le eventuali frazioni residue possono essere pagate in contanti. I proventi che cinque anni dopo la pubblicazione di una dichiarazione di distribuzione non siano stati rivendicati si prescrivono a favore del rispettivo Comparto.

4. In linea di principio, le distribuzioni ai detentori di quote nominative vengono reinvestite a favore degli stessi. Qualora non desideri reinvestire l'importo della distribuzione, il detentore delle quote nominative può richiedere all'Agente di registrazione e trasferimento, entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di distribuzione, il versamento dell'importo sul conto da lui indicato. Per i detentori di quote al portatore, le distribuzioni avvengono con le stesse modalità del versamento del prezzo di rimborso delle quote al portatore.

Articolo 13 - Esercizio finanziario – Revisione contabile del bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario del Fondo inizia il 1° gennaio di ogni anno e si chiude al 31 dicembre dello stesso anno. Il primo esercizio finanziario inizia alla data di costituzione e termina il 31 dicembre 2008.

2. Il bilancio di esercizio del Fondo è controllato da una Società di revisione nominata dalla Società di gestione.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura di un esercizio finanziario, la Società di gestione pubblica una relazione annuale certificata, conformemente alle disposizioni vigenti nel Granducato di Lussemburgo.

4. Due mesi dopo il primo semestre dell'esercizio, la Società di gestione pubblica una relazione semestrale non certificata. Ove necessario per ottenere l'autorizzazione alla distribuzione in altri paesi, possono essere redatte anche relazioni intermedie, certificate o non certificate.

Articolo 14 - Pubblicazione d'informazioni

1. Il valore pro quota, i prezzi di emissione e di rimborso e tutte le altre informazioni sono reperibili presso la Società di gestione, la Banca depositaria, tutti gli Agenti di pagamento e gli Agenti di distribuzione. Il

prezzo di emissione e il prezzo di rimborso vengono inoltre pubblicati in ogni giorno di apertura della borsa sul sito internet della Società di gestione: www.alceda.lu.

2. Il Prospetto informativo, i Prospetti semplificati nonché la relazione annuale e quella semestrale del Fondo sono a disposizione degli Investitori gratuitamente presso la sede della Società di gestione, della Banca depositaria, di tutti gli Agenti di pagamento e di distribuzione. Il contratto di banca depositaria al momento vigente, così come lo statuto della Società di gestione e il contratto di amministrazione centrale sono consultabili presso la sede della Società di gestione, degli Agenti di pagamento e degli Agenti di distribuzione.

Articolo 15 - Fusione del Fondo e dei Comparti

La Società di gestione può deliberare, nel rispetto delle condizioni sotto descritte, il conferimento di un Comparto a un altro OICVM gestito dalla stessa o da altra Società di gestione. La fusione può essere deliberata nei seguenti casi:

- qualora il patrimonio netto del Fondo ovvero il patrimonio netto di un Comparto, in un giorno di valorizzazione, risulti inferiore all'importo ritenuto il minimo necessario per una gestione economicamente ragionevole del Fondo o del Comparto interessato. Tale importo minimo è stato fissato dalla Società di gestione in 5 milioni di euro;
- qualora, per motivi di sostanziali mutamenti del contesto economico o politico o di redditività economica non appaia economicamente ragionevole continuare a gestire il Fondo o il Comparto interessato.

La fusione è attuabile solo a condizione che la politica d'investimento del Fondo o Comparto da conferire non contrasti con la politica d'investimento dell'OICVM incorporante.

La fusione si realizza nella forma di uno scioglimento del Fondo o Comparto da conferire e di una contestuale acquisizione di tutti i beni patrimoniali da parte dell'OICVM incorporante.

La decisione di fusione del Fondo o Comparto assunta dalla Società di gestione viene pubblicata in un quotidiano designato dalla stessa Società di gestione in ognuno dei paesi in cui sono distribuite le quote del Fondo o Comparto da incorporare.

Gli Investitori del Fondo o Comparto da incorporare hanno il diritto di richiedere, entro un mese e senza addebiti, il rimborso di tutte o parte delle quote detenute al valore pro quota pertinente. Le quote degli Investitori che non ne abbiano richiesto il rimborso vengono sostituite, sulla base del valore pro quota del giorno di entrata in vigore della fusione, con quote dell'OICVM incorporante. Se del caso, gli Investitori ricevono un conguaglio degli importi frazionari.

Quanto sopra esposto vale anche in caso di fusione tra due Comparti del Fondo.

La decisione di fondere il Fondo o un Comparto con un OICVM straniero spetta all'assemblea degli Investitori del Fondo o Comparto da incorporare.

L'avviso di convocazione dell'assemblea degli Investitori del Fondo o Comparto da incorporare viene pubblicato dalla Società di gestione due volte a distanza di almeno otto giorni, e otto giorni prima dell'assemblea, in un giornale designato dalla Società di gestione in ognuno dei paesi nei quali sono distribuite le quote del Fondo o Comparto da incorporare. Solo gli Investitori che hanno approvato la fusione sono vincolati dalla delibera assembleare. Per gli Investitori che non hanno partecipato

all'assemblea o che non hanno votato a favore della fusione vale il presupposto che abbiano presentato le proprie quote al rimborso. Per questo rimborso, agli Investitori non possono essere addebitati costi.

Per la fusione delle classi di quote vale, mutatis mutandis, quanto sopra esposto.

Articolo 16 - Scioglimento del Fondo o di un Comparto

1. Il Fondo è costituito a durata illimitata. Ferma restando tale norma, la Società di gestione può procedere allo scioglimento del Fondo o di uno o più Comparti qualora, in particolare, dopo la loro costituzione si verificano sensibili mutamenti di natura economica e/o politica.

2. Il Fondo deve essere liquidato obbligatoriamente nei seguenti casi:

a) se viene revocata la nomina della Banca depositaria senza che entro due mesi sia stata nominata la nuova Banca depositaria;

b) se si apre un procedimento d'insolvenza nei confronti della Società di gestione e nessun'altra Società di gestione si dichiara disposta a subentrarle, ovvero se la Società di gestione viene liquidata;

c) se il patrimonio del Fondo rimane per più di sei mesi al di sotto dell'importo di 313.500 euro;

d) in altri casi previsti dalla Legge del 20 dicembre 2002.

3. Quando si verifica una circostanza di fatto che comporta la liquidazione del Fondo o di un Comparto, si sospendono l'emissione e il riscatto di quote. La Banca depositaria, dietro istruzioni della Società di gestione o degli eventuali liquidatori nominati dalla stessa o dalla Banca depositaria di concerto con l'autorità di vigilanza, distribuisce tra gli Investitori del rispettivo Comparto, proporzionalmente ai loro diritti, il ricavato della liquidazione al netto di spese e onorari. Il ricavato netto della liquidazione che non sia stato ritirato dagli Investitori entro la chiusura del procedimento di liquidazione viene depositato dalla Banca depositaria, dopo la chiusura della liquidazione, per conto degli Investitori aventi diritto, presso la *Caisse de Consignation* nel Granducato di Lussemburgo; se non rivendicati entro il termine di legge, tali importi si prescrivono.

4. Gli Investitori, i loro eredi, creditori o aventi causa non possono richiedere lo scioglimento anticipato né la ripartizione del Fondo o di un Comparto.

5. Dello scioglimento del Fondo ai sensi del presente articolo viene data comunicazione dalla Società di gestione, a norma di legge, nel *Mémorial* e in almeno due quotidiani nazionali, tra i quali il "Tageblatt".

6. La notizia dello scioglimento di un Comparto viene pubblicata secondo le modalità previste nel Prospetto informativo nella sezione "Informativa agli Investitori".

Articolo 17 - Prescrizione e termine di presentazione delle cedole

I crediti degli Investitori verso la Società di gestione o la Banca depositaria non possono più essere rivendicati giudizialmente dopo cinque anni dalla decorrenza del diritto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16 par. 3 del presente Regolamento di gestione.

Il termine di presentazione delle cedole di dividendi è di cinque anni dalla pubblicazione della rispettiva dichiarazione di distribuzione. Gli importi distribuiti che non siano stati rivendicati entro tale termine decadono a favore del Fondo.

Articolo 18 - Diritto applicabile, Foro competente e lingua contrattuale

1. Il Regolamento di gestione è soggetto al diritto del Granducato di Lussemburgo. Lo stesso vale per i rapporti giuridici fra Investitori, Società di gestione e Banca depositaria nella misura in cui, indipendentemente da ciò, un diverso ordinamento giuridico non assoggetti tali rapporti a norme particolari. Ad integrazione delle disposizioni del presente Regolamento di gestione vale, in particolare, il dettato della Legge del 20 dicembre 2002. Il Regolamento di gestione è depositato presso il Registro di Commercio e delle Società di Lussemburgo. Per qualsiasi controversia giuridica tra gli Investitori, la Società di gestione e la Banca depositaria, la giurisdizione spetta al Tribunale distrettuale competente di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo. La Società di gestione e la Banca depositaria hanno diritto ad assoggettare se stesse e il Fondo alla giurisdizione e al diritto di qualsiasi altro paese di distribuzione, per tutto ciò che concerne i diritti degli Investitori residenti nel paese in questione e per circostanze relative al Fondo o a un Comparto.

2. In caso di controversia giuridica, fa fede la versione in lingua tedesca del presente Regolamento di gestione. In relazione a quote del Fondo vendute a Investitori in un paese non di lingua tedesca, la Società di gestione e la Banca depositaria possono dichiarare vincolanti per sé e per il Fondo traduzioni nelle lingue dei paesi nei quali è stata autorizzata la distribuzione delle quote al pubblico.

Articolo 19 - Modifiche del Regolamento di gestione

1. La Società di gestione può modificare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il presente Regolamento di gestione con il consenso della Banca depositaria.

2. Le modifiche del presente Regolamento di gestione vengono depositate presso il Registro di Commercio e delle Società di Lussemburgo ed entrano in vigore, salvo disposizione contraria, alla data della sottoscrizione. L'annuncio relativo al deposito è pubblicato sul *Mémorial*.

Articolo 20 - Entrata in vigore

Salvo disposizione contraria, il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua sottoscrizione.